SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 162° - Numero 280

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 24 novembre 2021** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 28 ottobre 2021, n. **168**.

Ratifica ed esecuzione dello Statuto dell'*East Mediterranean Gas Forum* (EMGF), fatto al Cairo il 22 settembre 2020. (21G00180) . . . . *Pag.* 1

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 17 novembre 2021.

Emissione e corso legale della moneta in bronzital e cupronichel da 5 euro celebrativa del «30° Anniversario dell'istituzione del Comando Carabinieri antifalsificazione monetaria», in versione *proof,* millesimo 2022. (21A06948) . . . *Pag.* 28

Ministero dell'interno

DECRETO 3 novembre 2021.

Modalità di erogazione da parte dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente dei servizi telematici per il rilascio di certificazioni anagrafiche on-line e per la presentazione on-line delle dichiarazioni anagrafiche. (21A06914) . . . . *Pag.* 30

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DECRETO 15 novembre 2021.

Modifiche ordinarie al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Irpinia». (21A06859) . . . . *Pag.* 44

DECRETO 17 novembre 2021.

Modifica al decreto 17 gennaio 2020 con il quale al laboratorio Biochem S.a.s di d'Angelo M.G. & C., è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo. (21A06856) . . . . *Pag.* 58

DECRETO 17 novembre 2021.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio L.A.M. Laboratorio Analisi S.r.l. a socio unico, in Fano, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo. (21A06857). . . . . *Pag.* 60

DECRETO 17 novembre 2021.

Revoca dell'autorizzazione concessa con decreto del 23 gennaio 2004, successivamente rinnovata, al laboratorio Laser Lab S.r.l. al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo. (21A06858). . . . . *Pag.* 61

Ministero dello sviluppo economico

DECRETO 5 novembre 2021.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Cooperativa edilizia Fontanelle a r.l. in liquidazione», in Roma. (21A06794). . . . . *Pag.* 62

DECRETO 9 novembre 2021.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Coservice soc. coop. a responsabilità limitata in liquidazione», in Tirano. (21A06795). . . . . *Pag.* 63

DECRETO 10 novembre 2021.

Scioglimento della «Hotellerie società cooperativa in liquidazione», in Roma e nomina del commissario liquidatore. (21A06796). . . . . *Pag.* 64

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia italiana del farmaco

DETERMINA 10 novembre 2021.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Evra» ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. DG/1326/2021). (21A06860). . . . . *Pag.* 65

DETERMINA 10 novembre 2021.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Gallio Citrato Curium Italy» ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. DG/1328/2021). (21A06861) . . . . . *Pag.* 66

DETERMINA 10 novembre 2021.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Arianna» ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. DG/1309/2021). (21A06862). . . . . *Pag.* 68

DETERMINA 12 novembre 2021.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ecosteril». (Determina n. aM203/2021). (21A06970) . . . . *Pag.* 69

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Zoely». (21A06810) . *Pag.* 70

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Viagra». (21A06811) *Pag.* 71

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Vicks Sinex». (21A06812) . . . . *Pag.* 71

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Pevaryl». (21A06813) *Pag.* 72

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Viagra». (21A06814) *Pag.* 72

Revoca dell'autorizzazione alla produzione di medicinali per uso umano (21A06863) . . . . *Pag.* 73

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Flogocyn» (21A06864). . . . . *Pag.* 73

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Himavat». (21A06865). . . . . *Pag.* 74

Ministero dell'economia e delle finanze

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 8 novembre 2021 (21A06866) . . . . *Pag.* 75

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 9 novembre 2021 (21A06867) . . . . *Pag.* 75

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 10 novembre 2021 (21A06868) . . . . . . *Pag.* 76

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 11 novembre 2021 (21A06869) . . . . . . *Pag.* 76

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 12 novembre 2021 (21A06870) . . . . . . *Pag.* 77

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 39

Ripubblicazione del testo del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, coordinato con la legge di conversione 9 novembre 2021, n. 156, recante: «Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale *per la sicurezza delle ferrovie e* delle infrastrutture stradali e autostradali.», corredato delle relative note. (21A06797)

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 28 ottobre 2021, n. **168**.

Ratifica ed esecuzione dello Statuto dell'*East Mediterranean Gas Forum* (EMGF), fatto al Cairo il 22 settembre 2020.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare lo Statuto dell'*East Mediterranean Gas Forum* (EMGF), fatto al Cairo il 22 settembre 2020.

Art. 2.

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione è data allo Statuto di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 30 dello Statuto stesso.

Art. 3.

Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'esecuzione dello Statuto di cui all'articolo 1, valutati in euro 138.800 annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 ottobre 2021

MATTARELLA

DRAGHI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

DI MAIO, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

Visto, *il Guardasigilli:* CARTABIA

ALLEGATO

22 September 2020

STATUTE

OF

THE EAST MEDITERRANEAN GAS FORUM

(EMGF)

A.B.

The Cypriot, Egyptian, Greek, Israeli, Italian, Jordanian and Palestinian Governments (hereafter referred to as the Founding Members),

- Recognizing that significant offshore gas discoveries in the Eastern Mediterranean will have profound impact on the region's energy and economic development,
- Realizing that new discoveries and exploitation of significant gas fields are of vital importance to the region's energy security and prosperity,
- Desiring to cooperate to monetize their reserves, utilize their existing infrastructure, and build new ones as necessary for the benefit and welfare of their people,
- Confirming their adherence to the announcement made by the Ministers of Energy of the Founding Members during their meeting held in Cairo on 14 January 2019 to establish the East Mediterranean Gas Forum,
- Recognizing the importance of the United Nations Convention on the law of the Sea of 10 December 1982.
- Affirming that nothing in this statute shall affect existing rights or obligations of any EMGF Member under any other international treaty or rule of International Law.

Have agreed as follows:

Article 1
Establishment of the Forum

The Founding Members hereby establish the Eastern Mediterranean GAS Forum, as a regional inter-governmental organization, hereinafter referred to as "**EMGF**" or "**Forum**" in accordance with the following terms and conditions.

Article 2
OBJECTIVES

1. **The fundamental objectives of the Forum are**:

   a) Respecting the rights of Member Countries over their natural gas resources and cooperating to manage the sustainable, efficient and environmentally conscious development, use and conservation of natural gas resources for the benefit of their peoples;

   b) Fostering cooperation, creating a structured and systematic dialogue on natural gas issues, and setting an agenda to formulate regional policies in this regard. The Forum will focus on governmental cooperation and endeavor to set common strategies based on shared vision for the future of the region's resources;

   c) Supporting the efforts of producing countries and/or countries with gas reserves in the region to expedite the monetization of their existing and future reserves, through: fostering cooperation among them, and with the transit and consuming countries in the region; examining ways to utilize the existing infrastructure and developing more infrastructure options to accommodate future discoveries as needed;

d) Helping consumer countries secure their demand and participate with the transit countries, in order to enable sustainable partnership among key players across the value chain stages in the gas industry;
e) Supporting the formation of a regional gas market that benefits the members through security of supply and demand, optimized resource development, optimized infrastructure cost, competitive pricing, and improved commercial relationships;
f) Contributing to a dialogue to unlock the full gas resource potential of the region leading prospectively to the development of a regional gas market and potentially a trade hub.

2. **The above objectives will be promoted through the following:**

a) Developing **policies and strategies** for cooperation to enable the efficient utilization of region reserves, enabling adequate planning and building a clear future vision of the market;
b) Enhancing **governmental cooperation** whereby producing, consuming and transit countries and/or countries with gas reserves in the region cooperate on technical and economic issues ;
c) Conducting **technical and commercial dialogues between the members;**
d) Aiming to develop a **sustainable regional gas market**, through sustainable commercial relations and developing reliable infrastructure in order to consider ways for enabling efficient and agile response to market variations;
e) Supporting cooperation **among business partners**; including different stakeholders (producers, traders, permitting-licensing authorities, suppliers, Transmission Systems Operators (TSOs), Distribution System Operators storage systems and Liquefied Natural Gas (LNG) operators);
f) **Exchanging experiences** and best practices on natural gas related issues and provide governmental facilitation for conducting **studies** for promoting regional gas projects;
g) Promoting discussion for coherent **frameworks** and standards for supply among the Members (commercial regulations, taxation, environmental guidelines); taking into consideration the respective laws of the Forum Members;
h) Supporting project **financing**, through facilitating cooperation with financing institutions and promoting policies to minimize investment risk;
i) Promoting cooperation between the members on **field development** projects and encouraging, where possible, the **common use of existing or new infrastructure** to expedite the monetization of the gas discoveries.

Article 3
MEMBERSHIP

Members of the "EMGF" are the Parties to this statute.

Article 4
Admission

The "Forum" shall be open to any East Mediterranean Government representing Gas producer, consumer or transit country which desires to become a Member and is deemed to be able and willing to share the common interests and fulfill the objectives of the Forum, provided that the following conditions are fulfilled:

a. Submission of an application to the Secretariat in order to obtain the status of a Member of the Forum (a "**Member**")
b. Approval by consensus of the Founding Members that have signed and ratified the Statute, that is without the objection of any of these Founding Members.

Article 5
Observer Status

Observer Status in the Forum shall be open, upon request, to any Gas producer, consumer, transit country, or regional or international intergovernmental organization which expresses its readiness to make practical and valuable contribution to the work of the forum provided the following conditions are fulfilled:

a. Submission of a request to the Secretariat including formal acceptance of EMGF Statute, in order to obtain the status of an observer at the Forum (an "**Observer**").
b. Approval by consensus of the Ministerial Meeting, that is without the objection of any EMGF Member (hereinafter "**Consensus**").

Observers may attend plenary Ministerial Meetings and participate in the discussions, but shall not have the right to vote. Observers may also be invited by the Ministerial Meeting to attend any Extraordinary Ministerial Meeting, meetings of the Executive Board or Expert Working Groups and to participate in their deliberations without the right to vote.
Upon the request of any Member Country, a meeting may take place with the participation of Members only.

Article 6
Main BODIES

The Forum shall have three main bodies:

I. The Ministerial Meeting;
II. The Executive Board; and
III. The Secretariat.

Article 7
THE MINISTERIAL MEETING

1. The Ministerial Meeting is the principle governing body of the Forum and serves as a venue for high level, open, informed and continued regional gas dialogue among Members of the Forum.

A.B. G.S. NP A

2. The Ministerial Meeting shall consist of delegations representing the Members. A delegation may consist of one or more delegates, provided that one delegate shall act as the Head of Delegation.
3. The Ministerial Meeting shall have a quorum of at least two thirds of the Members to convene.
4. Each Member shall have one vote. All decisions and publications of the Ministerial Meeting shall be adopted by Consensus.
5. A Member that is not able to attend a Ministerial Meeting shall have the right to notify the Secretariat of its objection to a decision no later than 2 weeks from the notification by the Secretariat to the Members of the outcome of the meeting.
6. The Ministerial Meeting shall be held annually at the Headquarters of the Forum. However the Meeting may be held in any other country as agreed by the members based on a decision taken by Consensus to this effect.

Article 8
EXTRAORDINARY MINISTERIAL MEETING

Extraordinary Ministerial Meetings may be convened at the request of a Member following its notification to the Secretary General or by the Secretary General of EMGF, after consultation with the President of the Ministerial Meeting and subject to approval by a simple majority of the Members.

The date and venue of the Extraordinary Ministerial Meeting shall be determined by the Secretary General of EMGF in consultation with the President of the Ministerial Meeting.

Article 9
PRESIDENCY OF THE MINISTERIAL MEETING

1. The Ministerial Meeting shall appoint at its first meeting a President of the Ministerial Meeting from among the Ministers of the Members in alphabetical order. The term of each Presidency shall be for a period of one (1) calendar year. All Founding Members should have their turn at the Presidency of the Forum before any new Member.

2. The President shall, in coordination with the Executive Board and the Secretariat, conduct the Ministerial meeting so that it leads to a focused and result-oriented dialogue in pursuit of the objectives of the Forum.

3. In case of absence of the President, or when he/she is unable to carry out his/her responsibilities, the responsibilities of the President of the Ministerial Meeting shall be exercised by the Alternate President of the Ministerial Meeting, who shall be the Minister of the Member who shall assume the Presidency of the Ministerial Meeting the following term.

4. The Secretary General shall be the Secretary of the Ministerial Meeting.

Article 10
FUNCTIONS OF THE MINISTERIAL MEETING

The Ministerial Meeting shall:

1. Appoint the Secretary General;
2. Formulate the general policy of the Forum and determine the appropriate ways and means of its implementation;
3. Decide upon any new membership application for the Forum;
4. Confirm the appointment of members of the Executive Board;
5. Direct the Executive Board to submit reports and or make recommendations on any matters of interest to the Forum;
6. Consider and decide upon the reports and recommendations submitted by the Executive Board;
7. Consider and decide upon the Forum's Budget as submitted by the Executive Board;
8. Consider and decide upon the Statement of Accounts and the Auditor's Report, as submitted by the Executive Board;
9. Appoint the Auditor of the Secretariat upon the recommendation of the Executive Board for a duration of one year;
10. Approve any amendments to this Statute; and
11. Appoint the Chairman of the Executive Board.

Article 11
OTHER MATTERS

All matters that are not expressly assigned to other Bodies of the Forum shall fall within the competence of the Ministerial Meeting.

Article 12
MEMBERS OF THE EXECUTIVE BOARD

1. The Executive Board shall be composed of senior officials representing The Ministers responsible for energy matters from the Members of the Forum as nominated by each Member (one nominee from each Member).
2. Each Member shall be represented at all Executive Board meetings.
3. The Executive Board shall have a quorum of at least two thirds of the Members.
4. Each Executive Board member shall have one vote and the decisions of the Executive Board will be taken by Consensus.

Article 13
CONDUCT OF BUSINESS OF THE EXECUTIVE BOARD

1. The Executive Board members shall meet twice a year, at suitable intervals to be determined by the Chairman of the Executive Board after consultation with the Secretary General.
2. The meetings of the Executive Board shall normally be held at the Headquarters of the Forum, and they may also be held in any other country as agreed by the Executive Board members based on a decision taken by Consensus to this effect.
3. An extraordinary meeting of the Executive Board may be convened at the request of the Chairman of the Executive Board, the Secretary General, or two thirds of the Executive Board members.
4. The Executive Board may establish Expert Working Groups or committees to assist in the performance of its functions.

Article 14
FUNCTIONS OF THE EXECUTIVE BOARD

The Executive Board shall:

1. Direct the management of the affairs of the Forum and review the implementation of the decisions of the Ministerial Meeting;
2. Consider and decide upon any reports submitted by the Secretary General;
3. Submit reports and make recommendations to the Ministerial Meeting on the affairs of the Forum;
4. Approve the work program of the Secretariat;
5. Review and approve the annual budget of the Forum for each calendar year as prepared by the Secretary General and submit it to the Ministerial Meeting for approval;
6. Recommend to the Ministerial Meeting the appointment of the Auditor of the Secretariat for a duration of one year;
7. Consider the Statement of Accounts and the Auditor's Report and submit them to the Ministerial Meeting for approval;
8. Adopt the structure and the staff strength of the Secretariat, and approve the appointment of Heads of Departments, upon nomination by Members, with due consideration to be given to the recommendations of the Secretary General;
9. Prepare the agenda for the Ministerial Meeting;
10. Assess the qualifications of nominees for the position of the Secretary General and make necessary recommendations to the Ministerial Meeting for its decision; and
11. Define the procedural matters.
12. Any other matters delegated or tasked to the Executive Board by the Ministerial Meeting.
13. The Executive Board may, upon approval of the Ministerial meeting, establish other Advisory Committees to assist the EMGF in meeting its objectives.

A.B. Y.S. NP A

Article 15
CHAIRMAN OF THE EXECUTIVE BOARD

1. The Chairman of the Executive Board shall be the senior official representing the Presidency of the Forum for that year.
2. The Chairman of the Executive Board shall convene the meetings of the Executive Board and preside over them. He/She will also coordinate with the Secretariat the preparation of the Executive Board meetings.

Article 16
THE SECRETARIAT

1. The Secretariat shall carry out the administrative functions of the Forum in accordance with the provisions of this Statute under the direction of the Executive Board.
2. It shall consist of the Secretary General and such staff as may be required to carry out its functions.
3. The Secretariat plans, organizes and executes activities included and assigned to it by the Ministerial Meeting, takes part in the preparation for the Ministerial Meetings, and performs any additional activities assigned to it by the Executive Board.

Article 17
THE SECRETARY GENERAL

1. The Secretary General shall be the legally authorized representative of the Forum.
2. The Secretary General shall be the chief officer of the Secretariat and in that capacity shall have the authority to direct the affairs of the Forum in accordance with this Statute, the directions and decisions of the Executive Board and the Ministerial Meeting.
3. The Secretary General shall be liable and accountable to the Executive Board and the Ministerial Meeting.
4. The Secretary General shall perform his/her duties impartially.

Article18
APPOINTMENT OF THE SECRETARY GENERAL

1. The Ministerial Meeting shall appoint the Secretary General by Consensus for a period of (3) three years that may be extended for one additional term.
2. This appointment shall take place upon nomination of candidates by the Members and after an assessment has been made of the candidates' qualifications have been made by the Executive Board.
3. The Secretary General should have (15) fifteen years' experience, of which at least (10) ten years in positions directly related to the gas industry, and five years in highly responsible executive or managerial positions. Experience in Government-Company relations and in the international aspects of the gas industry is desirable.
4. The Secretary General shall be a national of a Member country.

5. The Secretary General shall maintain a residence in the city where the Headquarters of the Forum is located.
6. The remunerations of the Secretary General shall be determined pursuant to the Staff Regulations approved by the Executive Board.

Article 19
DUTIES OF THE SECRETARY GENERAL

1- The duties of the Secretary General are to:
   a. Ensure that the budget and the program of work of the Forum are complied with;
   b. Organize and administer the work of the Forum;
   c. Ensure that the functions and duties assigned to the Secretariat are properly carried out;
   d. Prepare reports for submission to Executive Board meetings concerning matters which call for consideration and decision;
   e. Inform the Executive Board of all activities of the Secretariat, of all studies undertaken and of the progress of the implementation of the resolutions of the Ministerial Meeting; and
   f. Ensure the due performance of the duties, which may be assigned to the Secretariat by the Ministerial Meeting or the Executive Board.
2- The Secretary General shall be responsible to the Executive Board for all activities of the Secretariat. The functions of the different departments of the Secretariat shall be carried out on his behalf and under his authority and direction.
3- The Secretary General shall attend all meetings of the Executive Board. Should the Secretary General be unable to attend any meeting of the Executive Board, he/she shall appoint an officer in charge of the Secretariat to represent him/her at the meeting.
4- The Secretary General shall be assisted in the discharge of his duties by sufficient and efficient structures deemed necessary and approved by the Executive Board to accomplish the functions and objectives of the Forum.
5- The structure of the Secretariat will be prepared by the Secretary General in accordance with the tasks and duties assigned by the Executive Board.
6- Heads of Divisions and/or Departments shall be appointed by the Secretary General upon nomination by Members and with the approval of the Executive Board.
7- Other officers of the Secretariat shall be appointed by the Secretary General upon nomination by the Member countries or by direct recruitment in accordance with staff regulations. In making such appointments, the Secretary General shall give due consideration to the efficiency and effectiveness of the Secretariat.
8- The Secretary General may, upon the approval of the Executive Board, convene at any time Expert Working Groups to carry out any studies on specific subjects of interest to the Members. The Secretary General shall have the right within the relevant budget provisions to commission consultants or convene Working Groups comprised of representatives of Members of the Forum to advice on special matters or to conduct expert studies when such work cannot be undertaken by the Secretariat.
9- The Secretary General shall serve as the Depositary of the Statute.

Article 20
STAFF OF THE SECRETARIAT

International employees from member countries constitute the core staff of the Secretariat. In the performance of their duties, they shall neither seek, nor accept, instructions from any government, or from any other authority outside the Forum. They shall refrain from any action, which might reflect on their position as international employees, and they shall undertake to carry out their duties bearing in mind the interests of the Forum. International staff may either be seconded by a Member or be appointed by the Secretary General.
The remunerations of the staff of the Secretariat shall be determined pursuant to the Staff Regulations approved by the Executive Board.

Article 21
GAS INDUSTRY ADVISORY COMMITTEE

1. A Gas Industry Advisory Committee shall be established to advise and assist the Executive Board and the Secretary General on activities of The Forum, and may submit recommendations and studies pursuant to the Forum's objectives. It shall hold its meetings on the side of the Ministerial and Executive Board meetings. Members of the Gas Industry Committee may also, upon the invitation of the Ministerial Meeting and/or the Executive Board, attend their respective meetings.
2. The Gas Industry Advisory Committee shall include representatives of business enterprises and industry entities, including International Oil Companies (IOC's),National Oil Companies (NOC's), traders, shippers, LNG operators, Transmission Systems Operators (TSO's), Distribution System operators (DSO's), Licensing-Permitting Authorities and others that are active within the jurisdiction of the Members of the Forum, following a Consensus of the Executive Board.

Article 22
SPECIALIZED BODIES

1. The Ministerial Meeting may establish specialized bodies, as circumstances require, in order to study certain issues of particular importance. The specialized bodies shall function in accordance with the resolutions prepared to that effect.
2. The specialized bodies shall operate within the general framework of the Secretariat, both functionally and financially.
3. The specialized bodies shall act at all times in accordance with the objectives of the Forum stated herein and decisions of the Ministerial Meeting.

Article 23
FINANCIAL PROVISIONS

1. The Budget of the Forum shall be drawn up for each calendar year. The budget year of EMGP starts on the 1st. of January and ends on the 31st. of December of each year.
2. The Ministerial Meeting, in accepting any Observer to the Forum, may ask such Observer Member to pay a fixed annual subscription to be considered as its financial contribution to the Forum.
3. The EMGF Budget contributions shall be apportioned on an equal basis among all Members after taking into consideration the annual subscriptions of the Observers
4. Each Member shall bear all expenses incurred in its participating in Ministerial Meetings and Expert Working Groups.
5. The Forum shall bear the travelling expenses of members of the Executive Board who attend meetings of the Executive Board.

Article 24
Members' obligations

1. EMGF shall be based on the principle of the equality of its Members, which may enjoy the rights and benefits thereof and shall fulfill the obligations undertaken by them upon the entry into force of this statute.
2. This Statute shall be applied in full compliance with the national laws and regulations of the Members, as well as in compliance with international obligations and those arising from the membership of Members of the Forum to the European Union.

Article 25
AMENDMENTS

1. Amendments to this Statute may be proposed by any Member by providing prior written notice to other members including the proposed amendments. Such proposed amendments shall be considered by the Executive Board which, if it so decides, shall recommend their adoption to the Ministerial Meeting. Any amendments to this Statute must be approved by the Ministerial Meeting by Consensus.

2. All amendments to this Statute adopted in accordance with Paragraph 1 shall be communicated by the depository to all Members for ratification, acceptance or approval. They shall enter into force and form an integral part of this statute upon receipt by the depository of instruments of ratifications, acceptance or approval by all Members.

Article26
FORUM LANGUAGE

English shall be the official language of the Forum.

Article27
Differences in Interpretation

Any differences that may arise regarding the interpretation and application of the provisions of the Statute shall be settled by negotiations and consultations among the Member Countries within the bodies of the forum.

Article 28
HEADQUARTERS

The Headquarters of the Forum is in Cairo, The Arab Republic of Egypt. The Host Country and the Forum shall conclude a Headquarters Agreement to grant EMGF privileges and Immunities necessary for the carrying out of its activities.
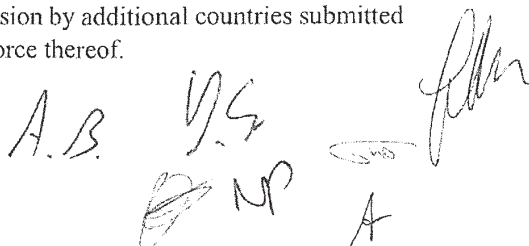
Article 29
Signature, ratification, acceptance, approval and accession

1. The Statute shall be open for signature by all the Founding Members of the Statute upon adoption by the Ministers representing the Founding Members governments.

2. This Statute shall be subject to ratification, acceptance or approval by the signatory Founding Members of the Statute.

3. Following the entry into force of the Statute, the Founding Members who have yet to sign and ratify the Statute, may do so without any conditions.

4. This Statute shall be open for accession by any country which has not signed the present Statute after its membership has been approved by the Ministerial Meeting in accordance with Article 4 of this Statute.

5. Instruments of ratification, acceptance, approval or accession shall be deposited with the Government of the Arab Republic of Egypt who shall serve as Depositary of this Statute until the respective functions are transmitted to the Secretary General of the Forum upon the entry into force of this Statute.

Article30
ENTRY INTO FORCE

1. This Statute shall enter into force thirty days after the deposit of all instruments of ratification, acceptance or approval by at least five of the signatory Founding Members of the Statute.
2. For Members acceding to this Statute in accordance with paragraph 3 of Article 29, the Statute shall enter into force thirty days after the deposit of their instruments of accession.
3. The Depositary shall inform all members of the date on which the Statute enters into force, and of any ratification, acceptance, approval or accession by additional countries submitted in accordance with Article 29(4) and the entry into force thereof.
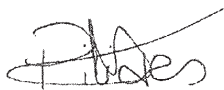
Article 31
WITHDRAWALS

A Member may withdraw its membership by submitting a written notification in this regard to the Secretary General acting as Depositary who shall inform the members of the Forum Such notice shall take effect after two months starting from the next day after the date of its receipt by the Ministerial Meeting, subject to the Member having at the time of the said notification fulfilled all financial obligations arising out of its membership.
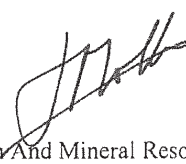
Done at Cairo on this 22nd day of September 2020 in seven (7) originals in the English language, one to be retained by each Founding Member.

FOR THE CYPRIOT GOVERNMENT
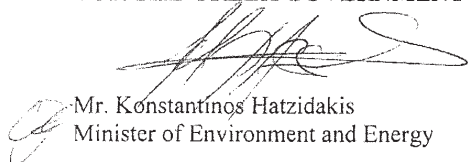
Ms. Natasa Pilides
Minister of Energy, Commerce and Industry

FOR THE EGYPTIAN GOVERNMENT

Eng. Tarek El Molla
Minister of Petroleum And Mineral Resources

FOR THE GREEK GOVERNMENT
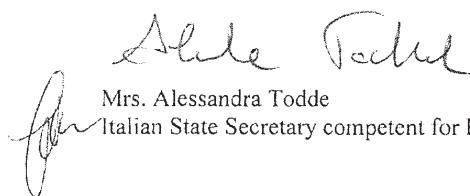
Mr. Konstantinos Hatzidakis
Minister of Environment and Energy

FOR THE ISRAELI GOVERNMENT
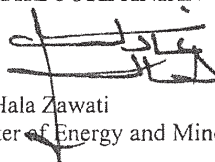
Yuval Steinitz

Dr. Yuval Steinitz
Minister of Energy

FOR THE ITALIAN GOVERNMENT

Mrs. Alessandra Todde
Italian State Secretary competent for Energy

FOR THE JORDANIAN GOVERNMENT

Eng. Hala Zawati
Minister of Energy and Mineral Resources in Jordan

FOR THE PALESTINIAN GOVERNMENT

Mr. Diab Allouh
Palestinian Ambassador to Egypt

Dr. Mohammad Mostafa
The Economic Advisor of the President of Palestine

TRADUZIONE NON UFFICIALE

STATUTO DEL *FORUM* DEL GAS DEL MEDITERRANEO ORIENTALE (EMGF)

I Governi Cipriota, Egiziano, Greco, Israeliano, Italiano, Giordano e Palestinese (di seguito denominati Membri Fondatori),

Riconoscendo che le scoperte significative di gas al largo nel Mediterraneo orientale avranno un impatto profondo sullo sviluppo energetico e economico della regione,

Comprendendo che le nuove scoperte e lo sfruttamento di significativi giacimenti di gas sono di importanza vitale per la sicurezza energetica e la prosperità della regione,

Desiderando cooperare per monetizzare le loro riserve, utilizzare le loro infrastrutture esistenti e costruirne di nuove, secondo necessità a beneficio e per il benessere del loro popolo,

Confermando la loro adesione all'annuncio fatto dai Ministri dell'energia dei Membri Fondatori durante la loro riunione tenuta al Cairo il 14 gennaio 2019, al fine di istituire il *Forum* del gas del Mediterraneo orientale,

Riconoscendo l'importanza della Convenzione delle Nazioni Unite sulla legge del mare del 10 dicembre 1982.

Affermando che niente in questo statuto influenzerà diritti o obblighi esistenti di qualsiasi Membro dell'EMGF ai sensi di qualsiasi altro trattato internazionale o regola di diritto internazionale.

Hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1
Istituzione del Forum

I Membri Fondatori con il presente istituiscono il *Forum* del gas del Mediterraneo orientale, quale organizzazione regionale intergovernativa, di seguito denominata « EMGF » o « *Forum* », in conformità ai seguenti termini e condizioni.

Articolo 2
Obiettivi

1. Gli obiettivi fondamentali del *Forum* sono:

a) Rispettare i diritti degli Stati Membri sulle loro risorse di gas naturale e cooperare per gestire lo sviluppo, l'uso e la conservazione sostenibili, efficienti ed ecologicamente responsabili delle risorse di gas naturale a beneficio dei loro popoli;

b) Favorire la cooperazione, creando un dialogo strutturato e sistematico sulle questioni attinenti al gas naturale, e definire un'agenda per formulare politiche regionali al riguardo. Il *Forum* si

focalizzerà sulla cooperazione governativa e intenderà definire strategie comuni basate su una visione condivisa per il futuro delle risorse della regione;

c) Sostenere gli sforzi dei paesi produttori e/o dei paesi con riserve di gas nella regione per accelerare la monetizzazione delle riserve esistenti e future: promuovendo la cooperazione tra di loro, e con i paesi di transito e consumatori nella regione; esaminando i modi per utilizzare le infrastrutture esistenti e sviluppando più opzioni di infrastrutture per accogliere future scoperte secondo necessità;

d) Aiutare i paesi consumatori ad assicurare la loro domanda e a partecipare con i paesi di transito, al fine di consentire un partenariato sostenibile tra gli attori chiave attraverso le fasi della catena di valore nell'industria del gas;

e) Sostenere la formazione di un mercato regionale del gas che dia beneficio ai membri attraverso la sicurezza dell'offerta e della domanda, lo sviluppo ottimizzato delle risorse, il costo ottimizzato delle infrastrutture, prezzi competitivi e relazioni commerciali rafforzate;

f) Contribuire al dialogo per liberare l'intero potenziale delle risorse di gas della regione conducendo in prospettiva allo sviluppo di un mercato regionale del gas e potenzialmente di un polo commerciale.

2. Gli obiettivi di cui sopra saranno promossi attraverso quanto segue:

a) Sviluppare politiche e strategie per la cooperazione per consentire l'utilizzo efficiente delle riserve della regione, permettendo una pianificazione adeguata e costruendo una chiara visione futura del mercato;

b) Accrescere la cooperazione governativa per cui i paesi produttori, consumatori e di transito e/o i paesi con riserve di gas nella regione cooperano su questioni tecniche ed economiche;

c) Condurre dialoghi tecnici e commerciali tra i membri;

d) Mirare a sviluppare un mercato regionale del gas sostenibile, attraverso relazioni commerciali sostenibili e sviluppare infrastrutture affidabili al fine di considerare i modi per consentire una risposta efficiente e agile alle variazioni del mercato;

e) Sostenere la cooperazione tra soci in affari; inclusi diversi portatori di interesse (produttori, commercianti, autorità preposte al rilascio delle licenze, fornitori, gestori dei sistemi di trasmissione (TSOs), gestori dei sistemi di distribuzione, gestori dei sistemi di stoccaggio e del gas naturale liquefatto (LNG);

f) Scambiare esperienze e buone pratiche su questioni correlate al gas naturale e fornire agevolazione governativa per condurre studi per promuovere progetti regionali sul gas;

g) Promuovere la discussione su quadri e standard coerenti per l'offerta tra i Membri (regolamenti commerciali, tassazione, linee guida ambientali); tenere in considerazione le leggi rispettive dei Membri del *Forum*;

h) Sostenere il finanziamento dei progetti, facilitando la cooperazione con istituzioni finanziarie e promuovendo politiche per minimizzare il rischio d'investimento;

i) Promuovere la cooperazione tra i membri su progetti di sviluppo sul campo e incoraggiare, dove possibile, l'uso comune di infrastrutture esistenti o nuove, per accelerare la monetizzazione delle scoperte di gas.

Articolo 3
Adesione

I membri dell'EMGF sono le Parti di questo Statuto.

Articolo 4
Ammissione

Il *Forum* è aperto a qualsiasi Governo del Mediterraneo orientale che rappresenti un paese produttore, consumatore o di transito di gas che desideri diventare Membro ed è ritenuto capace e disponibile a condividere gli interessi comuni e a raggiungere gli obiettivi del *Forum*, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a) Presentazione di una domanda al Segretariato al fine di ottenere lo *status* di Membro del *Forum* (un « Membro »);

b) Approvazione per consenso dei Membri Fondatori che hanno firmato e ratificato lo Statuto, cioè senza obiezioni di alcuno di questi Membri Fondatori.

Articolo 5
Status *di Osservatore*

Lo *status* di Osservatore nel *Forum* è aperto, su richiesta, a qualsiasi paese produttore, consumatore o di transito del gas, o organizzazione intergovernativa regionale o internazionale che si renda disponibile a dare un contributo pratico e valido al lavoro del *Forum* purché siano rispettate le seguenti condizioni:

a) Presentazione di una domanda al Segretariato che includa l'accettazione formale dello Statuto dell'EMGF, al fine di ottenere lo *status* di Osservatore del *Forum* (« Osservatore »);

b) Approvazione per consenso della Riunione ministeriale, cioè senza obiezioni di alcun Membro dell'EMGF (di seguito « consenso »).

Gli osservatori possono prendere parte alle Riunioni ministeriali e partecipare alle discussioni, ma non hanno diritto di voto. Gli osservatori possono anche essere invitati dalla Riunione ministeriale a

partecipare a qualsiasi Riunione ministeriale straordinaria, alle riunioni del Consiglio di amministrazione o dei Gruppi di lavoro di Esperti e a partecipare alle loro deliberazioni senza diritto di voto.

Su richiesta di qualsiasi Stato Membro, una riunione può avere luogo con la partecipazione dei soli Membri.

Articolo 6
Organi principali

Il *Forum* ha tre organi principali:

I. La Riunione ministeriale;

II. Il Consiglio di amministrazione;

III. Il Segretariato.

Articolo 7
La Riunione ministeriale

1. La Riunione ministeriale è il principale organo di Governo del *Forum* e serve come luogo per un dialogo regionale del gas di alto livello, aperto, informato e continuo tra i Membri del *Forum*.

2. La Riunione ministeriale è composta da delegazioni che rappresentano i Membri. Una delegazione può essere composta da uno o più delegati, purché un delegato agisca quale Capo della Delegazione.

3. La Riunione ministeriale deve avere un *quorum* di almeno due terzi dei Membri per essere convocata.

4. Ogni Membro dispone di un voto. Tutte le decisioni e le pubblicazioni della Riunione ministeriale sono adottate per consenso.

5. Un Membro che non può partecipare ad una Riunione ministeriale ha il diritto di notificare al Segretariato la sua obiezione ad una decisione non oltre due settimane dalla notifica del Segretariato ai Membri del risultato della riunione.

6. La Riunione ministeriale si tiene annualmente presso la sede del *Forum*. Tuttavia la Riunione può tenersi in qualsiasi altro paese come concordato dai Membri in base ad una decisione presa per consenso a tal fine.

Articolo 8
Riunione ministeriale straordinaria

Riunioni Ministeriali straordinarie possono essere convocate su richiesta di un Membro, previa notifica al Segretario Generale, o dal Segretario Generale dell'EMGF, dopo consultazione con il Presidente della Riunione ministeriale e subordinatamente all'approvazione a maggioranza semplice dei Membri.

La data e il luogo della Riunione ministeriale straordinaria sono determinati dal Segretario Generale dell'EMGF in consultazione con il Presidente della Riunione ministeriale.

Articolo 9
Presidenza della Riunione ministeriale

1. La Riunione ministeriale nomina alla sua prima riunione un Presidente della Riunione ministeriale tra i Ministri dei Membri in ordine alfabetico. Il mandato di ogni Presidenza è un periodo di un anno solare. Tutti i Membri Fondatori hanno il proprio turno alla Presidenza del *Forum* prima di ogni nuovo Membro.

2. Il Presidente, in coordinamento con il Consiglio di Amministrazione e il Segretariato, dirige la Riunione ministeriale sì che conduca ad un dialogo focalizzato e orientato ai risultati nel perseguimento degli obiettivi del *Forum*.

3. In caso di assenza del Presidente, o quando sia incapace di svolgere le sue funzioni, le funzioni del Presidente della Riunione ministeriale sono esercitate sono esercitate dal Presidente Supplente della Riunione ministeriale, che è il Ministro del Membro che assume la Presidenza della Riunione ministeriale nel mandato successivo.

4. Il Segretario Generale è il Segretario della Riunione ministeriale.

Articolo 10
Funzioni della Riunione ministeriale

La Riunione ministeriale:

1. Nomina il Segretario Generale;

2. Formula la politica generale del *Forum* e determina i modi e i mezzi appropriati per la sua attuazione;

3. Decide in merito a ogni nuova richiesta di adesione al *Forum*;

4. Conferma la nomina dei membri del Consiglio di amministrazione;

5. Ordina al Consiglio di amministrazione di presentare relazioni e o di fare raccomandazioni su qualsiasi questione di interesse del *Forum*;

6. Prende in considerazione e decide circa le relazioni e raccomandazioni presentate dal Consiglio di amministrazione;

7. Prende in considerazione e decide circa il bilancio del *Forum* quale presentato dal Consiglio di amministrazione;

8. Prende in considerazione e decide circa il bilancio finale e la relazione del Revisore, quale presentati dal Consiglio di amministrazione;

9. Nomina il Revisore del Segretariato su raccomandazione del Consiglio di amministrazione per la durata di un anno;

10. Approva ogni emendamento a questo Statuto;

11. Nomina il Presidente del Consiglio di amministrazione.

Articolo 11
Altre questioni

Tutte le questioni che non sono espressamente assegnate ad altri organi del *Forum* ricadono nella competenza della Riunione ministeriale.

Articolo 12
Membri del Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione è composto da alti funzionari rappresentanti i Ministri responsabili per le questioni di energia dai Membri del *Forum* nominati da ogni Membro (un candidato da ogni Membro).
2. Ogni Membro è rappresentato in tutte le riunioni del Consiglio di amministrazione.
3. Il Consiglio di amministrazione ha un quorum di almeno due terzi dei Membri.
4. Ogni Membro del Consiglio di amministrazione dispone di un voto e le decisioni del Consiglio di amministrazione saranno prese per consenso.

Articolo 13
Condotta degli affari del Consiglio di amministrazione

1. I Membri del Consiglio di amministrazione si incontrano due volte all'anno, a intervalli adeguati che saranno stabiliti dal Presidente del Consiglio di amministrazione a seguito di consultazione con il Segretario Generale.
2. Le riunioni del Consiglio di amministrazione si tengono di norma presso la sede del *Forum*, e possono anche tenersi in ogni altro paese come concordato dai membri del Consiglio di amministrazione in base ad una decisione presa per consenso a tal fine.
3. Una riunione straordinaria del Consiglio di amministrazione può essere convocata su richiesta del Presidente del Consiglio di amministrazione, del Segretario Generale, o di due terzi dei membri del Consiglio di amministrazione.
4. Il Consiglio di amministrazione può istituire gruppi di lavoro di esperti o comitati per assistere nello svolgimento delle funzioni.

Articolo 14
Funzioni del Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di amministrazione:

1. Dirige la condotta degli affari del *Forum* ed esamina l'implementazione delle decisioni della Riunione ministeriale;

2. Prende in considerazione e decide circa ogni relazione presentata dal Segretario Generale;

3. Presenta relazioni e fa raccomandazioni alla Riunione ministeriale sugli affari del *Forum*;

4. Approva il programma di lavoro del Segretariato;

5. Esamina ed approva il bilancio annuale del *Forum* per ogni anno solare come preparato dal Segretario Generale e lo presenta alla Riunione ministeriale per approvazione;

6. Raccomanda alla Riunione ministeriale la nomina del Revisore del Segretariato per la durata di un anno;

7. Prende in considerazione il bilancio finale e la relazione del Revisore e li presenta alla Riunione ministeriale per approvazione;

8. Adotta la struttura e la forza del personale del Segretariato, e approva la nomina dei Capi di Dipartimento, su nomina dei Membri, con la dovuta considerazione da dare alle raccomandazioni del Segretariato Generale;

9. Predispone l'agenda della Riunione ministeriale;

10. Valuta le qualifiche dei candidati alla posizione di Segretario Generale e fa le necessarie raccomandazioni alla Riunione ministeriale per la sua decisione;

11. Definisce le questioni procedurali.

12. Qualsiasi altra questione delegata o affidata al Consiglio di amministrazione dalla Riunione ministeriale.

13. Il Consiglio di amministrazione può, su approvazione della Riunione ministeriale, istituire altri Comitati consultivi per assistere l'EMGF nel raggiungere i propri obiettivi.

Articolo 15
Presidente del Consiglio di amministrazione

1. Il Presidente del Consiglio di amministrazione è l'alto funzionario che rappresenta la Presidenza del *Forum* in quell'anno.
2. Il Presidente del Consiglio di amministrazione convoca le riunioni del Consiglio di amministrazione e le presiede. Coordina con il Segretariato la preparazione delle riunioni del Consiglio di amministrazione.

Articolo 16
Il Segretariato

1. Il Segretariato svolge le funzioni amministrative del *Forum* in conformità alle disposizioni di questo Statuto sotto la direzione del Consiglio di amministrazione.
2. Esso è composto dal Segretario Generale e dal personale che possa essere richiesto per esercitare le sue funzioni.
3. Il Segretariato pianifica, organizza ed esegue attività incluse e assegnategli dalla Riunione ministeriale, prende parte alla preparazione delle Riunioni ministeriali, e svolge ogni attività aggiuntiva assegnatagli dal Consiglio di amministrazione.

Articolo 17

Il Segretario Generale

1. Il Segretario Generale è il rappresentante legalmente autorizzato del *Forum*.

2. Il Segretario Generale è a capo del Segretariato e in tale funzione ha l'autorità di dirigere gli affari del *Forum* in conformità a questo Statuto, alle direttive e alle decisioni del Consiglio di amministrazione e della Riunione ministeriale.

3. Il Segretario Generale è responsabile e risponde al Consiglio di amministrazione e alla Riunione ministeriale.

4. Il Segretario Generale svolge i propri compiti in modo imparziale.

Articolo 18

Nomina del Segretario Generale

1. La Riunione ministeriale nomina il Segretario Generale per consenso per un periodo di tre anni che può essere prorogato per un ulteriore mandato.

2. Tale nomina avverrà su designazione dei candidati dai Membri e dopo che sia stata effettuata una valutazione delle qualifiche dei candidati dal Consiglio di amministrazione.

3. Il Segretario Generale ha quindici anni di esperienza, dei quali almeno dieci in posizioni direttamente correlate all'industria del gas, e cinque anni in posizioni esecutive di alta responsabilità o dirigenziali. È auspicabile esperienza nelle relazioni Governo-azienda e negli aspetti internazionali dell'industria del gas.

4. Il Segretario Generale è cittadino di uno Stato membro.

5. Il Segretario Generale mantiene la residenza nella città dove è localizzata la sede del *Forum*.

6. Le remunerazioni del Segretario Generale sono determinate ai sensi del Regolamento del Personale approvato dal Consiglio di amministrazione.

Articolo 19

Doveri del Segretario Generale

1. I doveri del Segretario Generale consistono in:

a) Assicurare che il bilancio e il programma di lavoro del *Forum* siano rispettati;

b) Organizzare e amministrare il lavoro del *Forum*;

c) Assicurare che le funzioni e i compiti assegnati al Segretariato siano eseguiti correttamente;

d) Predisporre le relazioni per la presentazione alle riunioni del Consiglio di amministrazione riguardanti questioni che richiedono considerazione e decisione;

e) Informare il Consiglio di amministrazione di tutte le attività del Segretariato, di tutti gli studi intrapresi e del progresso dell'attuazione delle risoluzioni della Riunione ministeriale;

f) Assicurare il corretto svolgimento dei compiti che possano essere assegnati al Segretariato dalla Riunione ministeriale o dal Consiglio di amministrazione.

2. Il Segretario Generale è responsabile nei confronti del Consiglio di amministrazione per tutte le attività del Segretariato. Le funzioni dei diversi dipartimenti del Segretariato sono svolte per suo conto e sotto la sua autorità e direzione.

3. Il Segretario Generale partecipa a tutte le riunioni del Consiglio di amministrazione. Nel caso in cui il Segretario Generale non potesse partecipare ad una riunione del Consiglio di amministrazione, nomina un funzionario in carica presso il Segretariato per rappresentarlo alla riunione.

4. Il Segretario Generale è assistito nell'adempimento dei doveri da strutture sufficienti ed efficienti considerate necessarie e approvate dal Consiglio di amministrazione per eseguire le funzioni e gli obiettivi del *Forum*.

5. La struttura del Segretariato sarà predisposta dal Segretario Generale conformemente ai compiti e doveri assegnati dal Consiglio di amministrazione.

6. I Capi di Divisioni e/o Dipartimenti sono nominati dal Segretario Generale su designazione dei Membri e con l'approvazione del Consiglio di amministrazione.

7. Gli altri funzionari del Segretariato sono nominati dal Segretario Generale su designazione degli Stati Membri o tramite reclutamento diretto in conformità al Regolamento del Personale. Nell'operare queste nomine, il Segretario Generale dà la dovuta considerazione all'efficienza e all'efficacia del Segretariato.

8. Il Segretario Generale può, su approvazione del Consiglio di amministrazione, convocare in qualsiasi momento gruppi di lavoro di esperti per svolgere studi su argomenti specifici di interesse dei Membri. Il Segretario Generale ha il diritto entro le pertinenti disposizioni di bilancio di incaricare consulenti o convocare gruppi di lavoro composti di rappresentanti di Membri del *Forum* per fornire consulenza su questioni particolari o per condurre studi di esperti quando tale lavoro non possa essere intrapreso dal Segretariato.

9. Il Segretario Generale è il Depositario dello Statuto.

Articolo 20
Personale del Segretariato

I dipendenti internazionali dai paesi membri costituiscono il personale di base del Segretariato. Nell'esecuzione delle loro funzioni, essi non sollecitano, né accettano istruzioni da alcun Governo, o da alcuna altra autorità al di fuori del *Forum*. Essi si astengono da qualunque azione che possa compromettere la loro posizione di dipendenti internazionali e si impegnano a svolgere i loro doveri tenendo presenti gli

interessi del *Forum*. Il personale internazionale può essere distaccato dai Membri o nominato dal Segretario Generale.

Le remunerazioni del personale del Segretariato sono determinate in conformità al Regolamento del Personale approvato dal Consiglio di amministrazione.

Articolo 21
Comitato consultivo dell'industria del gas

1. È istituito un Comitato consultivo dell'industria del gas per consigliare e assistere il Consiglio di amministrazione e il Segretario Generale sulle attività del *Forum* e può sottoporre raccomandazioni e studi secondo gli obiettivi del *Forum*. Esso tiene le proprie riunioni a margine delle riunioni ministeriali e del Consiglio di amministrazione. I Membri del Comitato consultivo dell'industria del gas possono anche, su invito della Riunione ministeriale e/o del Consiglio di amministrazione, partecipare alle rispettive riunioni.

2. Il Comitato consultivo dell'industria del gas include rappresentanti delle imprese commerciali e delle entità industriali, incluse compagnie petrolifere internazionali (« IOCs »), compagnie petrolifere nazionali (« NOCs »), commercianti, spedizionieri, operatori di GNL, gestori dei sistemi di trasmissione (« TSOs »), gestori dei sistemi di distribuzione (« DSOs »), autorità preposte al rilascio delle licenze e altri che sono attivi nell'ambito della giurisdizione dei Membri del *Forum*, previo consenso del Consiglio di amministrazione.

Articolo 22
Organismi specializzati

1. La Riunione ministeriale può istituire organismi specializzati, secondo le circostanze, al fine di studiare alcune questioni di particolare importanza. Gli organismi specializzati operano conformemente alle risoluzioni predisposte a tal fine.

2. Gli organismi specializzati operano nel quadro generale del Segretariato, sia funzionalmente che finanziariamente.

3. Gli organismi specializzati agiscono sempre conformemente agli obiettivi del *Forum* qui enunciati e alle decisioni della Riunione ministeriale.

Articolo 23
Disposizioni finanziarie

1. Il bilancio del *Forum* viene redatto per ogni anno solare. L'anno di bilancio dell'EMGF inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

2. La Riunione ministeriale, nell'accettare qualsiasi osservatore nel *Forum*, può richiedere a tale membro osservatore di pagare una sottoscrizione annuale fissa da considerare quale suo contributo finanziario al *Forum*.

3. I contributi al bilancio dell'EMGF sono ripartiti su base paritaria tra tutti i Membri dopo aver preso in considerazione le sottoscrizioni annuali degli osservatori.

4. Ogni Membro sostiene tutte le spese per la sua partecipazione alle Riunioni ministeriali e ai gruppi di lavoro di esperti.

5. Il *Forum* sostiene le spese di viaggio dei membri del Consiglio di amministrazione che partecipano alle riunioni del Consiglio di amministrazione.

Articolo 24
Obblighi dei Membri

1. L'EMGF è basato sul principio dell'eguaglianza dei Membri, che possono godere dei relativi diritti e benefìci e adempiono agli obblighi da loro assunti dall'entrata in vigore di questo statuto.

2. Questo Statuto è applicato nel pieno rispetto delle legislazioni nazionali e dei regolamenti dei Membri nonché nel rispetto degli obblighi internazionali e di quelli derivanti dall'adesione di Membri del *Forum* all'Unione europea.

Articolo 25
Emendamenti

1. Gli emendamenti a questo Statuto possono essere proposti da qualsiasi Membro previa comunicazione scritta agli altri membri comprendente le modifiche proposte. Tali modifiche proposte sono prese in considerazione dal Consiglio di amministrazione che, se così decide, raccomanda la loro adozione alla Riunione ministeriale. Qualsiasi emendamento a questo Statuto deve essere approvato dalla Riunione ministeriale per consenso.

2. Tutti gli emendamenti di questo Statuto adottati in accordo con paragrafo 1 sono comunicati dal Depositario a tutti i Membri per ratifica, accettazione o approvazione. Essi entrano in vigore e formano parte integrante del presente statuto una volta ricevuti dal Depositario gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione da tutti i Membri.

Articolo 26
Lingua del Forum

L'inglese è la lingua ufficiale del *Forum*.

Articolo 27
Divergenze sull'interpretazione

Qualsiasi divergenza che possa sorgere riguardo all'interpretazione e all'applicazione delle disposizioni dello Statuto sarà risolta mediante negoziazioni e consultazioni tra i Paesi membri all'interno degli organi del *Forum*.

Articolo 28
Sede

La sede del *Forum* è al Cairo, Repubblica araba d'Egitto. Il Paese ospitante e il *Forum* concludono un Accordo di sede per garantire all'EMGF i privilegi e le immunità necessarie allo svolgimento delle sue funzioni.

Articolo 29
Firma, ratifica, accettazione, approvazione e adesione

1. Lo Statuto è aperto alla firma di tutti i Membri Fondatori dello Statuto al momento dell'adozione da parte dei Ministri rappresentanti i Governi dei Membri Fondatori.

2. Il presente Statuto è soggetto a ratifica, accettazione o approvazione da parte dei Membri Fondatori firmatari del presente Statuto.

3. A seguito dell'entrata in vigore dello Statuto, i Membri Fondatori che devono ancora firmare e ratificare lo Statuto, possono farlo senza alcuna condizione.

4. Questo Statuto è aperto all'adesione di qualsiasi paese che non abbia firmato il presente Statuto dopo che la sua adesione sia stata approvata dalla Riunione ministeriale conformemente all'articolo 4 di questo Statuto.

5. Gli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione e adesione sono depositati presso il Governo della Repubblica araba d'Egitto, che è il Depositario di questo Statuto finché le rispettive funzioni siano trasferite al Segretario Generale del *Forum* all'entrata in vigore di questo Statuto.

Articolo 30
Entrata in vigore

1. Questo Statuto entra in vigore trenta giorni dopo il deposito di tutti gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione ad opera di almeno cinque dei Membri Fondatori firmatari dello Statuto.

2. Per i Membri che aderiscono a questo Statuto conformemente al paragrafo 3 dell'articolo 29, lo Statuto entra in vigore trenta giorni dopo il deposito dei loro strumenti di adesione.

3. Il Depositario informa tutti i membri della data in cui lo Statuto entra in vigore, e di qualsiasi ratifica, accettazione, approvazione o adesione da parte di altri paesi presentata conformemente all'articolo 29 (4) e della relativa entrata in vigore.

Articolo 31
Ritiri

Un Membro può ritirare la propria adesione presentando una notifica scritta a questo riguardo al Segretario Generale con funzioni di Depositario, che informa i membri del *Forum*. Tale comunicazione avrà effetto dopo due mesi a decorrere dal giorno successivo a quello di ricezione da parte della Riunione ministeriale, a condizione che il

Membro abbia al momento di detta notifica adempiuto a tutti gli obblighi finanziari derivanti dalla sua adesione.

Fatto al Cairo, questo 22 settembre 2020, in sette originali in lingua inglese, di cui uno dovrà essere conservato da ogni Membro Fondatore.

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2842):

Presentato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Luigi DI MAIO (Governo CONTE-II) il 23 dicembre 2020.

Assegnato alla III Commissione (Affari esteri e comunitari), in sede referente, il 13 gennaio 2021, con i pareri delle Commissioni I (Affari costituzionali), V (Bilancio e Tesoro), X (Attività produttive) e XIV (Politiche dell'Unione europea).

Esaminato dalla III Commissione (Affari esteri e comunitari), in sede referente, il 20 gennaio 2021 e il 24 febbraio 2021.

Esaminato in Aula l'8 marzo 2021 e approvato l'11 marzo 2021.

Senato della Repubblica (atto n. 2132):

Assegnato alla 3ª Commissione (Affari esteri, emigrazione), in sede referente, il 22 marzo 2021, con pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 10ª (Industria) e 14ª (Unione europea).

Esaminato dalla 3ª Commissione (Affari esteri, emigrazione), in sede referente, il 13 aprile 2021 e il 15 giugno 2021.

Esaminato in Aula ed approvato definitivamente il 13 ottobre 2021.

21G00180

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 17 novembre 2021.

Emissione e corso legale della moneta in bronzital e cupronichel da 5 euro celebrativa del «30° Anniversario dell'istituzione del Comando Carabinieri antifalsificazione monetaria», in versione *proof*, millesimo 2022.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il regio decreto del 20 gennaio 1905, n. 27, e successive modifiche ed integrazioni, che istituisce la Commissione permanente tecnico-artistica per l'esame dei conii delle monete e per lo studio delle questioni affini o attinenti alla monetazione;

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: «Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato»;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, recante: «Riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica in data 2 agosto 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 17 ottobre 2002, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, a decorrere dalla predetta data del 17 ottobre 2002, è stato trasformato in società per azioni;

Visto il comma 5 dell'art. 87 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti in euro;

Visto il verbale n. 2/2021 della riunione del 17 giugno 2021 della Commissione permanente tecnico-artistica, di cui al regio decreto del 20 gennaio 1905, n. 27 e successive modificazioni ed integrazioni, la quale ha deciso l'emissione, nel corso dell'anno 2022, di una moneta bimetallica da 5 euro celebrativa del «30° Anniversario dell'istituzione del Comando Carabinieri antifalsificazione monetaria», in versione *proof*, ed ha approvato il bozzetto del dritto della suddetta moneta;

Visto il verbale n. 4/2021 del 4 novembre 2021 dal quale risulta che la suddetta Commissione permanente ha approvato il bozzetto del rovescio della citata moneta bimetallica;

Ritenuta l'opportunità di autorizzare l'emissione della suddetta moneta;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata l'emissione della moneta in bronzital e cupronichel da 5 euro celebrativa del «30° Anniversario dell'istituzione del Comando Carabinieri antifalsificazione monetaria», in versione *proof*, millesimo 2022, da cedere, in appositi contenitori, ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri.

Art. 2.

Le caratteristiche tecniche della moneta, di cui all'articolo precedente, sono le seguenti:

Metallo	Valore nominale	Diametro	Peso	
Bronzital e cupronichel	euro	mm	legale	Tolleranza
	5,00	27,50	9,50 g	± 3,5%

Art. 3.

Le caratteristiche artistiche della suddetta moneta sono così determinate:

autore: Antonio Vecchio;

dritto: emblema ufficiale del Comando dei Carabinieri antifalsificazione monetaria ispirato all'elemento grafico più rappresentativo dell'Arma: la fiamma a 13 punte originata dal simbolo dell'euro, che sostituisce la caratteristica granata, in evidenza sul particolare di una moneta bimetallica in euro. Nel giro la scritta «REPUBBLICA ITALIANA» e il cartiglio su cui campeggia la scritta «COMANDO CARABINIERI ANTIFALSIFICAZIONE MONETARIA»;

rovescio: un carabiniere specialista del Comando dei Carabinieri antifalsificazione monetaria è rappresentato di spalle con il tipico camice da lavoro su cui si distingue sulla spallina un alamaro, intento ad analizzare una banconota con un microscopio. A destra, la firma dell'autore «A. VECCHIO»; in basso, il valore «5 EURO», «2022», anno di emissione della moneta, e «R», identificativo della Zecca di Roma; nel giro, la scritta «COMANDO CARABINIERI ANTIFALSIFICAZIONE MONETARIA», delimitata, ai lati, da due stelle;

bordo: poligonale a sedici lati.

Art. 4.

La suddetta moneta in bronzital e cupronichel da 5 euro, celebrativa del «30° Anniversario dell'istituzione del Comando Carabinieri antifalsificazione monetaria», in versione *proof*, millesimo 2022, avente le caratteristiche di cui al presente decreto, ha corso legale dal 2 gennaio 2022.

Le modalità di cessione della citata moneta saranno stabilite con successivo provvedimento.

Art. 5.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. consegnerà al Ministero dell'economia e delle finanze due esemplari della suddetta moneta da utilizzare per documentazione e partecipazione a mostre e convegni.

Art. 6.

È approvato il tipo della suddetta moneta in bronzital e cupronichel, conforme alle descrizioni tecniche ed artistiche indicate agli articoli precedenti ed alle riproduzioni che fanno parte integrante del presente decreto. Le impronte, eseguite in conformità delle anzidette descrizioni, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'Archivio centrale di Stato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dritto

Rovescio

Roma, 17 novembre 2021

Il direttore generale del Tesoro: GIANSANTE

21A06948

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 3 novembre 2021.

Modalità di erogazione da parte dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente dei servizi telematici per il rilascio di certificazioni anagrafiche on-line e per la presentazione on-line delle dichiarazioni anagrafiche.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO
PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA
E LA TRANSIZIONE DIGITALE

ED

IL MINISTRO
PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e, in particolare, l'art. 62 che istituisce l'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) nonché il comma 6-*bis* del medesimo articolo, il quale prevede che «Con uno o più decreti del Ministro dell'interno, adottati di concerto con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e il Ministro per la pubblica amministrazione, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono assicurati l'aggiornamento dei servizi resi disponibili dall'ANPR alle pubbliche amministrazioni, agli organismi che erogano pubblici servizi e ai privati, nonché l'adeguamento e l'evoluzione delle caratteristiche tecniche della piattaforma di funzionamento dell'ANPR.»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, recante «Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente», come modificato dal decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito in legge 11 settembre 2020, n. 120;

Vista la legge 15 dicembre 1999, n. 482, recante «Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 agosto 2013, n. 109 «Regolamento recante disposizioni per la prima attuazione dell'art. 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, che istituisce l'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR)»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre 2014, n. 194 «Regolamento recante modalità di attuazione e di funzionamento dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) e di definizione del piano per il graduale subentro dell'ANPR alle anagrafi della popolazione residente»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 novembre 2014, recante «Regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici nonché di formazione e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni ai sensi degli articoli 20, 22, 23-*bis*, 23-*ter*, 40, comma 1, 41, e 71, comma 1, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005.»;

Visto il regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE;

Visto il regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

Visto il regolamento (UE) n. 1191/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 luglio 2016, che promuove la libera circolazione dei cittadini semplificando i requisiti per la presentazione di alcuni documenti pubblici nell'Unione europea e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali, così come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»;

Considerata la circolare Agid n. 62 del 30 aprile 2013, recante «Linee guida per il contrassegno generato elettronicamente ai sensi dell'art. 23-*ter*, comma 5 del CAD»;

Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;

Acquisito il parere della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, espresso nella seduta del 26 ottobre 2021;

Di concerto con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e il Ministro per la pubblica amministrazione;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente decreto definisce le modalità di richiesta e rilascio dei certificati anagrafici in modalità telematica attraverso l'ANPR, in forza di quanto previsto dall'art. 33, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 1989, n. 223.

2. Il presente decreto definisce, altresì, le modalità telematiche per la presentazione, attraverso l'ANPR, delle dichiarazioni di cui all'art. 13, comma 1, lettere *a), b)* e *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 1989, n. 223, relative al trasferimento di residenza da altro comune o dall'estero, alla costituzione di nuova famiglia o di nuova convivenza, ovvero mutamenti intervenuti nella composizione della famiglia o della convivenza, al cambiamento di abitazione.

Art. 2.

Modalità di richiesta dei certificati

1. Le richieste e il rilascio dei certificati anagrafici degli iscritti nell'ANPR, di cui all'art. 1, comma 1, riguardanti il richiedente e i componenti della propria famiglia anagrafica iscritti nell'ANPR, sono assicurati ai sensi dall'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 233, in modalità telematica attraverso il sito web di ANPR, previa autenticazione, mediante le modalità di cui agli articoli 64 e 64-*bis* del CAD secondo le modalità definite nel disciplinare tecnico allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Il servizio consente all'iscritto in ANPR di richiedere il rilascio di un certificato per sé stesso o uno dei componenti della propria famiglia anagrafica.

3. Nel caso in cui sia richiesto il pagamento dell'imposta di bollo, ai fini dell'emissione del certificato, l'avente diritto è tenuto ad effettuare il pagamento attraverso la piattaforma di cui all'art. 5, comma 2, del CAD, contestualmente alla richiesta del certificato medesimo, secondo quanto definito nel disciplinare tecnico allegato 1.

4. La lista dei certificati che possono essere richiesti attraverso ANPR è disponibile nel sito web di ANPR.

Art. 3.

Modalità di rilascio dei certificati agli aventi diritto

1. A seguito della richiesta di emissione del certificato, il sistema ANPR lo produce secondo le modalità definite nel disciplinare tecnico allegato 1.

2. Il certificato rilasciato, a seconda della modalità di richiesta di cui all'art. 2, comma 1, è reso disponibile all'avente diritto nel sito web di ANPR e trasmesso, a scelta del cittadino, al domicilio digitale del cittadino, laddove disponibile, oppure messo a disposizione attraverso il punto di accesso telematico di cui all'art. 64-*bis* del CAD.

3. Anche successivamente al rilascio di cui all'art. 2, l'avente diritto può, per il periodo di validità del certificato, prendere visione ed eventualmente stampare i certificati richiesti accedendo al sito web di ANPR, mediante le modalità di cui agli articoli 64 e 64-*bis* del CAD, secondo le modalità definite nel disciplinare tecnico allegato 1.

Art. 4.

Servizio di presentazione delle dichiarazioni di cui all'art. 13, comma 1, lettere a), b) *e* c)*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 223/1989.*

1. Le dichiarazioni di cui all'art. 1, comma 2, sono rese dall'interessato attraverso il sito web di ANPR, previa autenticazione, mediante le modalità di agli articoli 64 e 64-*bis* del CAD secondo le modalità definite nel disciplinare tecnico allegato 1.

2. Successivamente all'inoltro delle dichiarazioni di cui all'art. 1, comma 2, l'avente diritto può prendere visione ed eventualmente stampare la richiesta effettuata accedendo al sito web di ANPR, mediante le modalità di cui agli articoli 64 e 64-*bis* del CAD, secondo le modalità definite nel disciplinare tecnico allegato 1.

3. Con le medesime modalità l'avente diritto può prendere visione dell'esito.

Art. 5.

Misure di sicurezza

1. Le misure di sicurezza implementate per l'erogazione dei servizi sono quelle previste dall'allegato C del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 194 del 2014, che garantisce:

l'integrità e la riservatezza dei dati;

la sicurezza dei servizi e dell'accesso ad essi;

il tracciamento delle operazioni effettuate.

Nel disciplinare tecnico allegato 1 sono riportate le specifiche misure di sicurezza implementate.

Art. 6.

Titolarità dei dati

1. La titolarità del trattamento dei dati contenuti nell'ANPR è attribuita al Ministero dell'interno sotto i profili della conservazione, della comunicazione nonché dell'adozione delle relative misure di sicurezza, ed al sindaco, nell'esercizio delle funzioni di ufficiale di Governo, limitatamente alla registrazione dei dati.

2. La Società generale di informatica S.p.a. (Sogei S.p.a.), incaricata della realizzazione del progetto e della gestione dell'infrastruttura, è nominata responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del regolamento (UE) 2016/679.

3. Le informazioni scambiate, sia con i comuni sia con gli enti della pubblica amministrazione sia con i cittadini, sono protette da protocollo crittografato per garantire la riservatezza dei dati trattati sulla rete.

4. PagoPA S.p.a., per il trattamento dei dati necessari per l'utilizzo dei servizi resi disponibili attraverso il punto di accesso telematico di cui all'art. 64-*bis* del CAD, è nominata responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del regolamento (UE) 2016/679.

Art. 7.

Disposizioni finali

1. In caso di evoluzione delle caratteristiche e delle modalità tecniche dei servizi di cui all'art. 1, il disciplinare tecnico allegato 1 sarà aggiornato con decreto direttoriale del Ministero dell'interno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 novembre 2021

Il Ministro dell'interno
LAMORGESE

Il Ministro
per l'innovazione tecnologica
e la transizione digitale
COLAO

Il Ministro
per la pubblica amministrazione
BRUNETTA

Registrato alla Corte dei conti il 12 novembre 2021
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'interno e del Ministero della difesa, n. 3096

ALLEGATO *1*

DISCIPLINARE TECNICO

Modalità tecniche di richiesta e invio telematico dei certificati anagrafici di cui all'articolo 33, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 1989, n. 223 e delle modalità telematiche di rilascio delle dichiarazioni di cui all'art. 13, comma 1, lett. a), b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 1989, n. 223 attraverso l'ANPR

1. INTRODUZIONE

Il presente Allegato definisce le modalità operative per rendere disponibile al cittadino, attraverso l'ANPR, i servizi di:

- rilascio di certificati anagrafici in via telematica;
- presentazione dei moduli di dichiarazione di residenza di cui all'art 13 del DPR n.223/1989.

accesso ai servizi

L'accesso ai servizi da parte del cittadino è possibile dall'area riservata del sito web di ANPR, previa identificazione mediante le modalità di cui ai commi 2-quater e 2-nonies dell'articolo 64 del CAD.

ID	Utente	Modalità	Autenticazione	Note
1	cittadino	Autenticazione tramite sito web di ANPR	Autenticazione forte: CIE, CNS, SPID livello 2	Il cittadino richiede l'accesso scegliendo la tipologia di autenticazione forte CIE, CNS, SPID e solo dopo aver effettuato con successo il processo di autenticazione si connette all'area riservata del sito web di ANPR.

Tabella 1 - Modalità di accesso

Per accedere alle funzionalità presenti in quest'area, oltre al completamento dell'identificazione del cittadino richiedente con CIE – CNS - SPID, il sistema effettuerà i controlli sul codice fiscale e renderà disponibili le funzioni nell'area a seconda dell'esito di tali controlli.

Il cittadino potrà accedere ai seguenti servizi solo nel caso in cui sia iscritto in ANPR:

- rilascio di certificati in via telematica;
- presentazione di dichiarazione di residenza.

Registrazione degli accessi applicativi e tempi di conservazione

Il sistema registra gli accessi alle applicazioni e l'esito dell'operazione.

Per ciascuna transazione effettuata saranno registrati i seguenti dati relativi alla richiesta del servizio e all'esito dell'operazione:

- codice fiscale del cittadino,
- data-ora-minuti-secondi-millisecondi della richiesta,
- operazione richiesta,
- esito della richiesta,
- identificativo della richiesta,
- modalità di autenticazione.

I log degli accessi così descritti sono storicizzati e vengono conservati secondo la normativa vigente.

2. Servizi al cittadino

2.1 Certificati disponibili tramite ANPR

Di seguito l'elenco dei certificati disponibili:

ID	DESCRIZIONE
1	Anagrafico di nascita
2	Anagrafico di matrimonio
4	di Cittadinanza
6	di Esistenza in vita

7	di Residenza
8	di Residenza AIRE
9	di Stato civile
10	di Stato di famiglia
11	di Stato di famiglia e di stato civile
12	di Residenza in convivenza
13	di Stato di famiglia AIRE
14	di Stato di famiglia con rapporti di parentela
15	di Stato Libero
16	Anagrafico di Unione Civile
17	di Contratto di Convivenza

La lista dei certificati disponibili è pubblicata sul sito web di ANPR. Può essere aggiornata mediante pubblicazione sul sito web di ANPR.

2.1.1 Rilascio di certificati in via telematica

Il servizio consente al cittadino di richiedere il rilascio di un certificato per sé stesso o uno dei componenti della propria famiglia anagrafica.

Il web service per il rilascio dei certificati usato dai comuni sia per lo sportello on line che per lo sportello fisico verrà utilizzato anche per l'emissione dei certificati dal sito di ANPR.

Richiesta certificati per sé stesso o un componente della propria famiglia anagrafica

Per richiedere un certificato per sé stesso o per un componente della propria famiglia anagrafica, il servizio consente di visualizzare la propria scheda personale e la scheda della famiglia anagrafica.

Se il soggetto è l'unico componente della famiglia o se risiede in una convivenza (casa di cura, carcere, caserma, ecc.), il servizio consente di visualizzare solo la sua scheda personale.

Il servizio consente:

- di selezionare il soggetto per cui si richiede il certificato;
- di scegliere il tipo di certificato da richiedere;
- di pagare il bollo, ove previsto, mediante la piattaforma di cui all'art.5 comma 2 del CAD;
- di ottenere il certificato digitale.

Scelta del certificato

Il cittadino, una volta selezionato il soggetto per cui vuole richiedere il certificato, può scegliere il tipo di certificato che intende richiedere, selezionando il campo relativo all'esenzione nei casi previsti dalla legge.

I certificati possono essere richiesti anche in forma contestuale, come previsto dal DPR n.445/2000.

Nel caso in cui il Cittadino sia residente in un Comune ove vige il "Multilinguismo" il sistema ANPR emette il certificato multilingue.

Nel caso in cui il certificato non può essere rilasciato ai sensi di legge, il cittadino riceverà apposita comunicazione.

Anteprima del certificato

Prima della formazione del certificato, il sistema ANPR visualizza un'anteprima per dar modo di verificare che i dati siano corretti.

Nell'Anteprima non è riportato il contrassegno e in diagonale è apposta la dicitura: ANTEPRIMA.

Formazione ed emissione del certificato

Il certificato da formare può essere semplice o contestuale.

A seguito della conferma di emissione da parte del richiedente, il sistema ANPR produce il certificato in formato pdf, conforme al modello disponibile sul sito web di ANPR:

- riportando il logo del Ministero dell'Interno e la dicitura: "Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente";
- apponendo il contrassegno;
- apponendo il sigillo elettronico così come previsto dall'articolo 62, comma 3, del CAD.

In caso di mancata emissione del certificato verrà restituito un apposito codice di errore.

A scelta del cittadino, il certificato prodotto sarà disponibile nell'Area riservata del cittadino per il download, per il periodo di validità del certificato stesso, e/o altresì inviato al domicilio digitale del cittadino, laddove disponibile, e/o reso disponibile tramite il punto di accesso telematico di cui all'articolo 64-bis del CAD.

Al fine di garantire una migliore fruibilità del servizio, il certificato potrà a scelta del cittadino essere trasmesso, a titolo di cortesia, anche agli indirizzi email/pec disponibili nel profilo utente del cittadino.

Al termine del periodo di validità del certificato lo stesso sarà cancellato.

Contrassegno

Ai sensi dell'art. 23, comma 2-bis, del CAD, al fine di consentire di verificare la conformità della copia analogica del certificato all'originale informatico, sulla predetta copia analogica è apposto un contrassegno che consente di visualizzare l'originale informatico munito disigillo elettronico.

Verifica del certificato tramite contrassegno

Per i soggetti in possesso di una copia analogica, dotata di contrassegno, del certificato prodotto da ANPR, è prevista una specifica funzione che permette di verificare la corrispondenza con il certificato digitale tramite lettura del QR-code apposto sulla predetta copia cartacea.

Sono previste due modalità:

a) tramite smartphone

- l'accesso alla pagina WEB è effettuato automaticamente;
- il cittadino deve inserire il captcha suggeritogli dall'applicazione web;
- con il pulsante Conferma, si attiva la verifica e, in caso di esito positivo, l'applicazione web apre il certificato corrispondente alle informazioni reperite dal QR-code.

b) tramite PC

- il cittadino deve scannerizzare il QR-code ed effettuare l'upload dell'immagine;
- il cittadino deve inserire il captcha suggeritogli dall'applicazione web;
- con il pulsante Conferma, si attiva la verifica e, in caso di esito positivo, l'applicazione web apre il certificato corrispondente alle informazioni reperite dal QR-code.

L'applicazione di verifica legge il QR-code che contiene il link (URL) che permette di risalire, sul portale ANPR, all'esatta copia digitale del certificato, la quale potrà essere verificata con confronto visivo rispetto alla copia cartacea e comunque sarà garantita dalla presenza del sigillo elettronico del Ministero dell'Interno.

L'accesso alla funzionalità sopra descritta è presente nell'area pubblica del sito web di ANPR.

Pagamento dell'imposta di bollo attraverso la piattaforma pagoPA

Se l'emissione del certificato richiede il pagamento dell'imposta di bollo, lo stesso è effettuato tramite i servizi resi disponibili dalla piattaforma pagoPA ad ANPR.

Se il soggetto ha dichiarato di avere diritto all'esenzione, il sistema non richiede il pagamento del bollo.

2.2 Presentazione dichiarazione di residenza

Il servizio consente al cittadino di presentare le seguenti tipologie di dichiarazione:

1. dichiarazione di residenza con provenienza da altro comune;
2. dichiarazione di residenza di cittadini italiani iscritti all'AIRE (Anagrafe degli italiani residenti all'estero) con provenienza dall'estero;
3. dichiarazione di cambiamento di abitazione nell'ambito dello stesso comune.

Il cittadino potrà presentare la dichiarazione per sé e per le persone sulle quali esercita la responsabilità genitoriale o la tutela.

Sarà, altresì, possibile presentare la dichiarazione anche per i componenti della famiglia anagrafica presenti nella scheda famiglia. In tal caso, dall'elenco visualizzato dovranno essere selezionati i componenti della famiglia anagrafica interessati al cambio di residenza. Per ognuno è prevista l'indicazione della titolarità di patente di guida e/o il possesso di autoveicoli ai sensi del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285 e del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.

In prima applicazione, in caso di selezione di componenti maggiorenni della famiglia anagrafica, il dichiarante dovrà allegare alla richiesta l'apposito modulo di dichiarazione anagrafica sottoscritto, anche ai sensi dell'articolo 20, comma 1 bis, del CAD, da ciascun componente interessato e il relativo documento d'identità (nel caso in cui il modulo non sia firmato digitalmente). In caso di contestuale apposizione di una pluralità di sottoscrizioni, di cui alcune autografe e altre digitali, nella formazione del documento le firme autografi dovranno precedere quelle digitali, altrimenti non sarà possibile procedere alla verifica di queste ultime, che pertanto si considereranno non apposte. Una volta completato l'inserimento e la verifica dei dati, il cittadino potrà procedere alla trasmissione della dichiarazione.

Entro sei mesi dalla firma del presente decreto sarà resa disponibile anche la funzione di conferma tramite le modalità di accesso ai sensi degli articoli 64 e 64 bis del CAD ; in tal caso il sistema chiederà al richiedente con quale modalità intende procedere:

1. <u>con la funzione di upload</u>, sopra descritta;

2. con la conferma tramite le modalità di accesso ai sensi degli articoli 64 e 64 bis del CAD: in questo caso il richiedente selezionerà la casella *"chiedi conferma ai componenti maggiorenni tramite SPID/CIE/CNS o tramite il punto di accesso telematico di cui all'articolo 64-bis, D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82"* i quali dovranno confermare la richiesta accedendo alla loro area riservata mediante SPID/CIE/CNS o tramite il punto di accesso telematico di cui all'articolo 64-bis del CAD. Solo una volta che tutti i componenti maggiorenni della famiglia anagrafica interessati abbiano confermato la richiesta, la stessa sarà acquisita a sistema.

In assenza di errori bloccanti, la dichiarazione resa attraverso la modalità sopra descritta, sarà acquisita da ANPR e resa disponibile al Comune destinatario affinché possa verificarne il contenuto e convalidarla.

Il cittadino prenderà visione ed eventualmente potrà stampare la richiesta effettuata accedendo al sito web di ANPR, oppure attraverso il punto di accesso telematico di cui all'articolo 64-bis del CAD.

Al fine di garantire una migliore fruibilità del servizio, a scelta del cittadino e a titolo di cortesia, lo stesso potrà ricevere una comunicazione riepilogativa di avvenuta presentazione della dichiarazione agli indirizzi email/PEC disponibili nel profilo utente del cittadino.

I documenti caricati attraverso la funzione di upload saranno conservati unicamente per il tempo necessario al completamento dell'istruttoria e, nel solo caso di rigetto, per l'ulteriore tempo necessario per consentire l'esercizio in via giudiziale e/o amministrativa dei diritti da parte dell'interessato. Decorso il predetto termine saranno eliminati definitivamente dal sistema.

Funzionalità per il Comune

Il Comune potrà accedere all'elenco delle richieste presente in ANPR sia in modalità di cooperazione applicativa che tramite l'applicazione WEB di ANPR.

Il Comune riceverà una notifica di avvenuta presentazione di dichiarazione tramite l'apposito servizio di notifica e potrà visualizzare la lista delle dichiarazioni ricevute attraverso l'applicazione WEB di ANPR, ovvero per il tramite di appositi servizi applicativi (web services) di interoperabilità messi a disposizione dalla piattaforma di ANPR, per la consultazione, la valutazione e l'aggiornamento dei dati.

Selezionando una dichiarazione dalla lista, l'ufficiale di anagrafe del Comune potrà visualizzare tutti i dati trasmessi dal cittadino e procedere con la verifica e convalida degli stessi. In caso di esito

positivo delle verifiche, l'ufficiale di anagrafe potrà dare seguito alla comunicazione di avvio del procedimento nei confronti degli interessati, prevista dal comma 3-bis dell'articolo 13 del DPR n. 223/1989.

Sia le funzionalità di verifica e convalida, a valle della consultazione dei dati presentati dal cittadino, sia la successiva comunicazione al cittadino stesso dell'esito della pratica, saranno messe a disposizione da ANPR attraverso le due distinte modalità di comunicazione: l'applicazione WEB di ANPR da una parte e i servizi applicativi dedicati (web services) dall'altra. Il processo di espletamento e chiusura della pratica, sia su ANPR sia su gestionale locale, ove presente, sarà quindi istruibile tramite entrambe le modalità, consentendo così la massima flessibilità, direttamente tramite le funzionalità di ANPR o tramite applicativo locale, interfacciato via servizi applicativi (web services) con ANPR stessa.

3. SERVIZI RESI DISPONIBILI ATTRAVERSO IL PUNTO DI ACCESSO TELEMATICO DI CUI ALL'ART. 64-BIS, D. LGS. 7 MARZO 2005, N. 82.

Il punto di accesso telematico di cui all'articolo 64-bis del CAD consente al cittadino di usufruire dei seguenti servizi:

- consultare la visura anagrafica;
- presentare istanza per la rettifica dei dati anagrafici;
- richiedere e ricevere un'autocertificazione;
- ricevere notifica su un cambio di stato di ANPR;
- ricevere notifica sulla scadenza della carta di identità (qualora registrata);
- richiedere e ricevere certificati in via telematica;
- presentare una dichiarazione di residenza.

L'aggiornamento della lista dei servizi e delle funzionalità disponibili tramite il punto di accesso telematico di cui all'articolo 64-bis del CAD verrà pubblicato sul sito web di ANPR.

L'integrazione tra ANPR e il punto di accesso telematico di cui all'articolo 64-bis del CAD avverrà in conformità alle Linee guida di cui al comma 1 del medesimo articolo e secondo le regole di

interoperabilità previste dall'ordinamento: ANPR espone le interfacce applicative (API) e il punto di accesso telematico di cui all'articolo 64-bis del CAD le utilizza.

Il punto di accesso telematico di cui all'articolo 64-bis del CAD non costituisce una banca dati autonoma in quanto nessun dato necessario alla realizzazione dei servizi indicati viene memorizzato. Per ciascuna transazione effettuata sono registrati esclusivamente i seguenti dati, relativi all'accesso e all'esito dell'operazione: codice fiscale del cittadino, data-ora-minuti-secondi-millisecondi dell'accesso, servizio richiesto, esito della transazione, identificativo della transazione, modalità di autenticazione. Tali dati sono conservati secondo la normativa vigente.

4. MISURE DI SICUREZZA

Secondo l'allegato C "Misure di sicurezza" del DPCM n. 194/2014, l'infrastruttura di sicurezza a supporto del sistema ANPR garantisce:

- l'integrità e la riservatezza dei dati;
- la sicurezza dei servizi e dell'accesso ad essi;
- il tracciamento delle operazioni effettuate.

4.1 INTEGRITÀ E RISERVATEZZA DEI DATI

L'integrità (la protezione dei dati e delle informazioni nei confronti delle modifiche del contenuto, accidentali oppure effettuate volontariamente da una terza parte) e il non ripudio (condizione secondo la quale non si può negare la paternità e la validità del dato) sono garantiti dall'apposizione di firma ai messaggi scambiati nell'interazione tra comune ed ANPR. Nel caso di servizi fruiti tramite un'applicazione web, il non ripudio è garantito, oltre che dalla non modificabilità dei log di tracciamento, anche dall'identificazione certa dell'utente da parte del sistema informatico, mediante un meccanismo di autenticazione forte (metodo di autenticazione basato sull'utilizzo di più di un fattore di autenticazione) per l'accesso al servizio erogato dalla Pubblica Amministrazione (Ministero dell'Interno).

4.2 SICUREZZA DEI SERVIZI E DELL'ACCESSO AD ESSI

Per proteggere i sistemi dagli attacchi informatici al fine di eliminare le vulnerabilità, si utilizzano le seguenti tecnologie o procedure.

a) Aggiornamenti periodici dei sistemi operativi e dei software di sistema, hardening delle macchine.

b) Adozione di una infrastruttura di sistemi firewall e sistemi IPS (Intrusion Prevention System) che consentono la rilevazione dell'esecuzione di codice non previsto e l'esecuzione di azioni in tempo reale quali il blocco del traffico proveniente da un indirizzo IP attaccante.

c) Esecuzione di WAPT (Web Application Penetration Test), per la verifica della presenza di eventuali vulnerabilità sul codice sorgente.

d) Adozione del captcha sull'applicazione web e di sistemi di rate-limit sui web services che limitano il numero di transazioni nell'unità di tempo, al fine di mitigare il rischio di accesso automatizzato alle applicazioni che genererebbe un traffico finalizzato alla saturazione dei sistemi e quindi al successivo blocco del servizio.

e) Sono previsti sistemi di backup e disaster recovery per i log di accesso applicativo. Tali sistemi sono previsti anche per i dati, in quanto la perdita delle informazioni registrate pregiudica l'utilizzo e l'efficienza dei servizi, e non permette di raggiungere le finalità stesse dei servizi.

4.3 TRACCIAMENTO DELLE OPERAZIONI EFFETTUATE

È previsto un sistema di log analysis per l'analisi periodica delle informazioni registrate degli accessi applicativi, in grado di individuare, sulla base di regole predefinite e formalizzate e attraverso l'utilizzo di indicatori di anomalie (alert), eventi potenzialmente anomali che possano configurare trattamenti illeciti.

I file di log registrano le informazioni riguardanti le operazioni, per la verifica della correttezza e legittimità del trattamento dei dati. I file di log presentano le caratteristiche di integrità e inalterabilità, e sono protetti con idonee misure contro ogni uso improprio.

Sulla base di quanto monitorato dal sistema di log analysis, vengono generati periodicamente dei report sintetici sullo stato di sicurezza del sistema (es. accessi ai dati, rilevamento delle anomalie, etc.).

21A06914

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 15 novembre 2021.

Modifiche ordinarie al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Irpinia».

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione e successive modifiche, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli;

Visto il regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione del 17 ottobre 2018 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l'etichettatura e la presentazione;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 della Commissione del 17 ottobre 2018 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la cancellazione della protezione nonché l'uso dei simboli, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli;

Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 302 del 28 dicembre 2016, e successive modifiche ed integrazioni, recante la disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 275 del 24 novembre 2012, recante la procedura a livello nazionale per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007 e del decreto legislativo n. 61/2010;

Considerato che, ai sensi dell'art. 90 della citata legge n. 238/2016, fino all'emanazione dei decreti applicativi della stessa legge e dei citati reg. UE n. 33/2019 e n. 34/2019, continuano ad essere applicabili per le modalità procedurali nazionali in questione le disposizioni del predetto decreto ministeriale 7 novembre 2012;

Visto il decreto ministeriale 22 novembre 1995 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 301 del 28 dicembre 1995 con il quale è stata riconosciuta la indicazione geografica tipica dei vini «Irpinia» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto ministeriale 13 settembre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 227 del 29 settembre 2005 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Irpinia» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2011, pubblicato sul sito internet del Ministero - Sezione qualità - Vini DOP e IGP e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 295 – 20 dicembre 2011, con il quale è stato consolidato il disciplinare della DOP dei vini «Irpinia»;

Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato sul citato sito internet del Ministero Sezione qualità - Vini DOP e IGP, con il quale è stato da ultimo aggiornato il disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Irpinia»;

Esaminata la documentata domanda presentata per il tramite della Regione Campania, su istanza del Consorzio tutela vini d'Irpinia con sede in Avellino (AV), e successive integrazioni, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Irpinia» nel rispetto della procedura di cui al citato decreto ministeriale 7 novembre 2012;

Atteso che la citata richiesta di modifica, considerata «modifica ordinaria» che comporta variazioni al documento unico, ai sensi dell'art. 17, del reg. UE n. 33/2019, è stata esaminata, nell'ambito della procedura nazionale preliminare prevista dal citato decreto ministeriale 7 novembre 2012, articoli 6, 7, e 10, relativa alle modifiche «non minori» di cui alla preesistente normativa dell'Unione europea, e in particolare:

è stato acquisito il parere favorevole della Regione Campania;

è stato acquisito il parere favorevole del Comitato nazionale vini DOP e IGP espresso nella riunione del 28 luglio 2021, nell'ambito della quale il citato Comitato ha formulato la proposta di modifica aggiornata del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Irpinia»;

la proposta di modifica del disciplinare in questione è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 222 del 16 settembre 2021, al fine di dar modo agli interessati di presentare le eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla citata data;

entro il predetto termine non sono pervenute osservazioni sulla citata proposta di modifica;

Considerato che a seguito dell'esito positivo della predetta procedura nazionale di valutazione, conformemente all'art. 17, par. 2, del reg. UE n. 33/2019 e all'art. 10 del reg. UE n. 34/2019, sussistono i requisiti per approvare con il presente decreto le modifiche ordinarie contenute nella citata domanda di modifica del disciplinare di produzione della produzione della DOP dei vini «Irpinia» ed il relativo documento unico consolidato con le stesse modifiche, nonché per rendere applicabili le modifiche in questione nei riguardi delle partite di vini derivanti dalla corrente campagna vendemmiale n. 2021/2022 e per le giacenze di prodotti derivanti dalle vendemmie 2020 e precedenti che siano rispondenti ai requisiti stabiliti dal disciplinare di produzione consolidato con le modifiche in questione;

Ritenuto altresì di dover procedere alla pubblicazione del presente decreto di approvazione delle modifiche ordinarie del disciplinare di produzione in questione e del relativo documento unico consolidato, nonché alla comunicazione delle stesse modifiche ordinarie alla Commissione UE, tramite il sistema informativo messo a disposizione ai sensi dell'art. 30, par. 1, lettera *a)* del reg. UE n. 34/2019;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, comma 1, lettera *d)*;

Vista la direttiva direttoriale n. 140736 del 25 marzo 2021 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Decreta:

Art. 1.

1. Al disciplinare di produzione della DOP dei vini «Irpinia», così come consolidato con il decreto ministeriale 30 novembre 2011 e da ultimo aggiornato con il decreto ministeriale 7 marzo 2014 richiamati in premessa, sono approvate le modifiche ordinarie di cui alla proposta pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 222 del 16 settembre 2021.

2. Il disciplinare di produzione della DOP dei vini «Irpinia», consolidato con le modifiche ordinarie di cui al comma 1, ed il relativo documento unico consolidato, figurano rispettivamente agli allegati A e B del presente decreto.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore a livello nazionale il giorno della sua pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Le modifiche ordinarie di cui all'art. 1 sono comunicate, entro trenta giorni dalla predetta data di pubblicazione, alla Commissione UE tramite il sistema informativo «e-Ambrosia» messo a disposizione ai sensi dell'art. 30, par. 1, lettera *a)* del regolamento (UE) n. 34/2019. Le stesse modifiche entrano in vigore nel territorio dell'Unione europea a seguito della loro pubblicazione da parte della Commissione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, entro tre mesi dalla data della citata comunicazione.

3. Fatto salvo quanto previsto ai commi 1 e 2, le modifiche ordinarie di cui all'art. 1 sono applicabili a decorrere dalla campagna vendemmiale 2021/2022.

Inoltre, le stesse modifiche sono applicabili anche nei riguardi delle giacenze di vino atte a produrre la DOC «Irpinia» provenienti dalle vendemmie 2020 e precedenti, a condizione che le relative partite siano in possesso dei requisiti stabiliti nell'allegato disciplinare per le relative tipologie e che ne sia verificata la rispondenza da parte del competente organismo di controllo.

4. L'elenco dei codici, previsto dall'art. 18, comma 6, del decreto ministeriale 16 dicembre 2010, è aggiornato in relazione alle modifiche di cui all'art. 1.

5. Il presente decreto e il disciplinare consolidato della DOP dei vini «Irpinia» di cui all'art. 1 saranno pubblicati sul sito internet del Ministero - Sezione qualità - Vini DOP e IGP.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 novembre 2021

Il dirigente: CAFIERO

ALLEGATO *A*

PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA DEI VINI «IRPINIA»

Art. 1.

Denominazione e vini

La denominazione di origine controllata «Irpinia» è riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:

«Irpinia» Bianco (categoria Vino);
«Irpinia» Bianco spumante (Categoria Vino spumante);
«Irpinia» Rosso (categoria Vino);
«Irpinia» Rosso spumante (Categoria Vino spumante);
«Irpinia» Rosato (categoria Vino);
«Irpinia» Rosato spumante (Categoria Vino spumante);
«Irpinia» Novello (categoria Vino);
«Irpinia» Coda di volpe (categoria Vino);
«Irpinia» Falanghina (categoria Vino);
«Irpinia» Falanghina spumante (Categoria Vino spumante);
«Irpinia» Falanghina passito (categoria Vino);
«Irpinia» Fiano (categoria Vino);
«Irpinia» Fiano spumante (Categoria Vino spumante);
«Irpinia» Fiano passito (categoria Vino);
«Irpinia» Greco (categoria Vino);
«Irpinia» Greco spumante (Categoria Vino spumante);
«Irpinia» Greco passito (categoria Vino);

«Irpinia» Piedirosso (categoria Vino);

«Irpinia» Sciascinoso (categoria Vino);

«Irpinia» Aglianico (categoria Vino);

«Irpinia» Aglianico spumante (Categoria Vino spumante);

«Irpinia» Aglianico vinificato in bianco (categoria Vino);

«Irpinia» Aglianico vinificato in bianco spumante (Categoria Vino spumante);

«Irpinia» Aglianico passito (categoria Vino);

«Irpinia» Aglianico liquoroso (categoria Vino);

«Irpinia» sottozona Campi Taurasini (categoria Vino);

Art. 2.

Base ampelografica

La denominazione di origine controllata «Irpinia» è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione varietale:

«Irpinia» senza specificazione della sottozona:

«Irpinia» Bianco: Fiano e Greco, da soli o congiuntamente minimo 50%;

possono concorrere, per la eventuale restante percentuale, altri vitigni a bacca bianca non aromatici congiuntamente o disgiuntamente, inclusi tra le varietà idonee alla coltivazione nella provincia di Avellino.

«Irpinia» Bianco Spumante: Fiano e Greco, da soli o congiuntamente minimo 50%;

possono concorrere, per la eventuale restante percentuale, tutti i vitigni a bacca bianca congiuntamente o disgiuntamente, inclusi tra le varietà idonee alla coltivazione nella provincia di Avellino.

«Irpinia» Rosso, Rosato, Novello: Aglianico minimo 50%;

possono concorrere per la eventuale restante percentuale, altri vitigni a bacca nera non aromatici congiuntamente o disgiuntamente, inclusi tra le varietà idonee alla coltivazione nella provincia di Avellino.

«Irpinia» Rosso Spumante, Rosato Spumante: Aglianico minimo 50%;

possono concorrere, per la eventuale restante percentuale, tutti i vitigni a bacca rossa congiuntamente o disgiuntamente, inclusi tra le varietà idonee alla coltivazione nella provincia di Avellino.

«Irpinia» con la specificazione di uno dei seguenti vitigni: Aglianico, Coda di volpe, Falanghina, Fiano, Greco, Piedirosso e Sciascinoso minimo 85% del corrispondente vitigno;

per la restante parte possono concorrere, fino al 15%, altri vitigni a bacca di colore analogo, congiuntamente o disgiuntamente, inclusi tra le varietà idonee alla coltivazione nella provincia di Avellino.

«Irpinia» spumante con la specificazione di uno dei seguenti vitigni: Falanghina, Fiano, Greco, Aglianico: il vitigno oggetto di specificazione deve essere presente almeno per l'85%;

possono concorrere, per la eventuale restante percentuale, altri vitigni, a bacca di analogo colore del vitigno oggetto di specificazione, non aromatici, congiuntamente o disgiuntamente, inclusi tra le varietà idonee alla coltivazione nella provincia di Avellino nella percentuale massima del 15%;

«Irpinia» Aglianico vinificato in bianco, anche Spumante: Aglianico minimo 85%;

possono concorrere, per la eventuale restante percentuale, altri vitigni a bacca bianca non aromatici congiuntamente o disgiuntamente, inclusi tra le varietà idonee alla coltivazione nella provincia di Avellino nella percentuale massima del 15%.

«Irpinia» passito con la specificazione di uno dei seguenti vitigni: Fiano, Greco, Falanghina, Aglianico; il vitigno oggetto di specificazione deve essere presente minimo per l'85%;

possono concorrere, per la eventuale restante percentuale, altri vitigni, congiuntamente o disgiuntamente, di analogo colore del vitigno oggetto di specificazione, non aromatici, inclusi tra le varietà idonee alla coltivazione per la provincia di Avellino nella percentuale massima del 15%;

«Irpinia» Aglianico liquoroso: Aglianico minimo 85%;

possono concorrere, per la eventuale restante percentuale, altri vitigni a bacca nera non aromatici congiuntamente o disgiuntamente, inclusi tra le varietà idonee alla coltivazione per la regione Campania e la provincia di Avellino nella percentuale massima del 15%.

Per i vini a denominazione di origine controllata «Irpinia» con la specificazione della sottozona di cui al precedente art. 1:

«Irpinia» Campi Taurasini: Aglianico minimo 85%;

per la restante parte possono concorrere, fino al 15%, altri vitigni a bacca nera non aromatici, congiuntamente o disgiuntamente, inclusi tra le varietà idonee alla coltivazione per la regione Campania e la provincia di Avellino;

Art. 3.

Zona di produzione delle uve

La zona di produzione delle uve che possono essere destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata di cui all'art. 2 è così stabilita:

«Irpinia», nelle tipologie bianco, rosso, rosato, novello, passito (quest'ultimo con la specificazione del vitigno), liquoroso, spumante (anche con la specificazione del vitigno), Aglianico, Coda di volpe, Falanghina, Fiano, Greco, Piedirosso, Sciascinoso, Aglianico vinificato in bianco: le aree vocate alla coltivazione della vite dell'intero territorio amministrativo della provincia di Avellino;

«Irpinia» con l'indicazione della sottozona Campi Taurasini: l'intero territorio amministrativo dei seguenti comuni: Taurasi, Bonito, Castelfranci, Castelvetere sul Calore, Fontanarosa, Lapio, Luogosano, Mirabella Eclano, Montefalcione, Montemarano, Montemiletto, Paternopoli, Pietradefusi, Sant'Angelo all'Esca, San Mango sul Calore, Torre le Nocelle, Venticano, Gesualdo, Villamaina, Torella dei Lombardi, Grottaminarda, Melito Irpino, Nusco, Chiusano San Domenico.

Art. 4.

Norme per la viticoltura

Per le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Irpinia», con o senza sottozona, sono da considerarsi idonei ai fini dell'iscrizione nello schedario viticolo, unicamente i vigneti bene esposti ed impiantati su terreni che corrispondono a tutti i seguenti requisiti essenziali:

giacitura pedocollinare e\o collinare;

conformazione orografica tale da evitare il ristagno delle acque e l'eccessiva umidità;

esposizione adatta alla corretta maturazione delle uve;

sono da escludere, di conseguenza, dalla zona di produzione di cui al precedente articolo, tutte le zone e le aree poste e comprese: nel fondovalle, in zone umide perché adiacenti a fiumi, torrenti o invasi di acqua, in zone fortemente ombreggiate, boschive o in radure esposte a nord, in zone di bassa pianura e in zone la cui esposizione non garantisce una corretta maturazione delle uve.

Densità di impianto.

I sesti d'impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere razionali e tali da non modificare le caratteristiche peculiari dell'uva e del vino. I nuovi impianti e reimpianti devono prevedere un numero di ceppi per ettaro non inferiore a 2.400. Per i nuovi impianti e reimpianti è vietata l'adozione di forme di allevamento orizzontali. È vietata ogni pratica di forzatura. È consentita l'irrigazione di soccorso.

Resa a ettaro e gradazione naturale minima.

La produzione massima per ettaro di coltura specializzata e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo delle uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Irpinia» devono rispettare i sottoelencati limiti:

Tipologia	Produzione massima di uva t/ha	Titolo alcolometrico volumico naturale minimo % vol
Bianco	13	10,00
Rosato	13	10,50
Rosso	13	10,50

Novello	13	10,00
Spumante (Fiano, Greco Falanghina, Aglianico)	12	10,00
Liquoroso (Aglianico)	12	12,00
Coda di Volpe	12	11,00
Falanghina anche nella tipologia passito	12	11,00
Fiano anche nella tipologia passito	12	11,00
Greco anche nella tipologia passito	12	11,00
Aglianico anche nella tipologia passito	12	11,00
Piedirosso	12	11,00
Sciascinoso	12	11,00
Irpinia Campi Taurasini	11	11,00
Aglianico vinificato in bianco	12	11,00
Bianco Spumante	13	10,00
Rosato Spumante	13	10,00
Rosso Spumante	13	10,00

Nelle annate più favorevoli le quantità di uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Irpinia» devono essere riportate ai limiti massimi di cui sopra, purché la resa unitaria non superi per più del 20% i limiti stessi.

Nel caso di vigneti in coltura promiscua la produzione massima di uva ammessa dovrà essere calcolata in relazione all'effettiva estensione del terreno vitato.

Art. 5.

Norme per la vinificazione

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

Zona di vinificazione.

Le operazioni di vinificazione, di elaborazione, di spumantizzazione e di eventuale invecchiamento dei vini a denominazione di origine controllata «Irpinia» con o senza menzione di vitigno e per i vini a denominazione di origine controllata «Irpinia» con la sottozona di cui all'art. 1, devono essere effettuate nell'ambito del territorio della provincia di Avellino.

Restano valide le autorizzazioni in deroga concesse ai sensi dell'articolo 5 del disciplinare allegato al DM 13/09/2005.

Arricchimento.

L'arricchimento dei mosti o dei vini aventi diritto alla denominazione di origine controllata «Irpinia» deve essere effettuato alle condizioni stabilite dalle norme comunitarie e nazionali, ferma restando la resa massima del 70% dell'uva in vino.

Elaborazione.

I vini a denominazione di origine controllata «Irpinia» Vino Spumante devono essere elaborati secondo le norme comunitarie e nazionali e nel rispetto delle condizioni stabilite dal presente disciplinare. Nel caso detti vini siano elaborati con il metodo classico, non possono essere immessi al consumo prima di 18 mesi dal 1° ottobre dell'anno di raccolta della partita più recente.

Le operazioni di elaborazione della spumantizzazione possono avvenire in bottiglia o in autoclave.

I vini a denominazione di origine controllata «Irpinia» passito con la menzione di uno dei seguenti vitigni: Fiano, Greco, Falanghina, Aglianico, devono essere prodotti nel rispetto delle norme vigenti per tale tipologia, con parziale appassimento delle uve sulla pianta oppure dopo la raccolta fino al raggiungimento di un titolo alcolometrico volumico totale non inferiore al 15,50%.

È vietata ogni aggiunta di mosti concentrati o mosti concentrati rettificati.

Il vino non deve essere immesso al consumo prima del 1° giugno dell'anno successivo la vendemmia.

I vini a denominazione di origine controllata «Irpinia» liquoroso devono essere elaborati nel rispetto delle norme vigenti per tale tipologia, fino al raggiungimento di un titolo alcolometrico volumico totale non inferiore al 16,00%.

È vietata ogni aggiunta di mosti concentrati o mosti concentrati rettificati. Il vino non deve essere immesso al consumo prima del 1° ottobre dell'anno successivo la vendemmia.

Resa uva/vino.

La resa massima di uva in vino non deve superare il 70% per tutti i vini.

Qualora la resa superi i limiti suddetti, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata.

Oltre questi ultimi limiti decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutta la partita. Per le tipologie passito e liquoroso la resa di uva in vino non deve superare il 40%.

Invecchiamento.

I vini a denominazione di origine controllata «Irpinia» sottozona Campi Taurasini, devono essere immessi al consumo a far data dal 1° settembre dell'anno successivo a quello della vendemmia.

Art. 6.

Caratteristiche al consumo

I vini a denominazione di origine controllata «Irpinia» all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

«Irpinia» Bianco:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

odore: floreale, fruttato;

sapore: secco o abboccato, equilibrato, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.

«Irpinia» Bianco spumante:

spuma: fine e persistente;

colore: giallo paglierino più o meno intenso, con eventuali riflessi verdolini o dorati;

odore: fine, ampio e composito;

sapore: fine e armonico, da dosaggio zero a dolce;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00 % vol.;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.

«Irpinia» Rosso:

colore: rosso rubino più o meno intenso;

odore: floreale, fruttato, persistente;

sapore: secco o abboccato, equilibrato, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.

«Irpinia» Rosso spumante:

spuma: fine e persistente;

colore: rosso rubino più o meno intenso;

odore: fine, ampio e composito;

sapore: fine e armonico, da dosaggio zero a dolce;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00 % vol.;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.

«Irpinia» Rosato:
colore: rosa più o meno intenso;
odore: floreale, fruttato;
sapore: secco o abboccato, fresco, morbido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.
«Irpinia» Rosato spumante:
spuma: fine e persistente;
colore: rosa più o meno intenso;
odore: fine, ampio e composito;
sapore: fine e armonico, da dosaggio zero a dolce;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00 % vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.
«Irpinia» Novello:
colore: rosso porpora;
odore: vinoso, fruttato, intenso;
sapore: secco o abboccato, fresco, intenso;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l.
«Irpinia» Coda di volpe:
colore: giallo paglierino più o meno intenso
odore: floreale, fruttato;
sapore: secco o abboccato, fresco, morbido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo:16,0 g/l.
«Irpinia» Falanghina:
colore: giallo paglierino, con riflessi verdolini;
odore: floreale, fruttato, intenso;
sapore: secco o abboccato, fresco, morbido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.
«Irpinia» Falanghina spumante:
spuma: fine e persistente;
colore: giallo paglierino più o meno intenso, con eventuali riflessi verdolini o dorati;
odore: fine, ampio e composito, caratteristico del vitigno di provenienza;
sapore: fine e armonico, da dosaggio zero a dolce;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00 % vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.
«Irpinia» Falanghina passito:
colore: giallo paglierino carico, tendente al dorato, con eventuali riflessi ambrati;
odore: delicato, caratteristico, floreale, fruttato, fragrante;
sapore: amabile o dolce, pieno, armonico, caratteristico del vitigno di provenienza;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,50% vol. di cui effettivo almeno 12,00% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 21,0 g/l.
«Irpinia» Fiano:
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
odore: floreale, fruttato, caratteristico;
sapore: secco o abboccato, fresco, morbido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.
«Irpinia» Fiano spumante:
spuma: fine e persistente;
colore: giallo paglierino più o meno intenso, con eventuali riflessi verdolini o dorati;
odore: fine, ampio e composito, caratteristico del vitigno di provenienza;
sapore: fine e armonico, da dosaggio zero a dolce;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00 % vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.
«Irpinia» Fiano passito:
colore: caratteristico del vitigno di provenienza;
odore: delicato, caratteristico, floreale, fruttato, fragrante;
sapore: amabile o dolce, pieno, armonico, caratteristico del vitigno di provenienza;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,50% vol. di cui effettivo almeno 12,00% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 21,0 g/l.
«Irpinia» Greco:
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
odore: floreale, fruttato;
sapore: secco o abboccato, fresco, morbido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.
«Irpinia» Greco spumante:
spuma: fine e persistente;
colore: giallo paglierino più o meno intenso, con eventuali riflessi verdolini o dorati;
odore: fine, ampio e composito, caratteristico del vitigno di provenienza;
sapore: fine e armonico, da dosaggio zero a dolce;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00 % vol
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.
«Irpinia» Greco passito:
colore: caratteristico del vitigno di provenienza;
odore: delicato, caratteristico, floreale, fruttato, fragrante;
sapore: amabile o dolce, pieno, armonico, caratteristico del vitigno di provenienza;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,50% vol. di cui effettivo almeno 12,00% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 21,0 g/l.
«Irpinia» Piedirosso:
colore: rosso rubino più o meno intenso;
odore: fruttato, persistente e intenso;
sapore: secco o abboccato, giustamente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.
«Irpinia» Sciascinoso:
colore: rosso rubino più o meno intenso;
odore: fruttato, caratteristico, intenso;
sapore: secco o abboccato, morbido, equilibrato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.
«Irpinia» Aglianico:
colore: rosso rubino più o meno intenso;
odore. caratteristico, intenso;
sapore: secco o abboccato, giustamente tannico, equilibrato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.

«Irpinia» Aglianico spumante:

spuma: fine e persistente;

colore: rosa o rosso più o meno intenso;

odore: fine, ampio e composito, caratteristico del vitigno di provenienza;

sapore: fine e armonico, da dosaggio zero a dolce;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00 % vol.;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.

«Irpinia» Aglianico vinificato in bianco:

colore: giallo paglierino più o meno inteso, con riflessi grigi o rosa;

odore: floreale, fruttato;

sapore: secco o abboccato, fine, armonico, gradevole;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l.

«Irpinia» Aglianico vinificato in bianco spumante:

spuma: fine e persistente;

colore: giallo paglierino più o meno inteso con riflessi grigi o rosa;

odore: fine, ampio e composito, caratteristico del vitigno di provenienza;

sapore: fine e armonico, da dosaggio zero a dolce;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00 % vol.;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.

«Irpinia» Aglianico passito:

colore: caratteristico del vitigno di provenienza;

odore: delicato, caratteristico, floreale, fruttato, fragrante;

sapore: amabile o dolce, pieno, armonico, caratteristico del vitigno di provenienza;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,00% vol. di cui effettivo almeno 12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 21,0 g/l.

«Irpinia» Aglianico liquoroso:

colore: rosso rubino intenso, tendente al granato con l'invecchiamento;

odore: etereo, intenso, caratteristico;

sapore: pieno, vellutato, caldo, secco o con pronunciata rotondità per i tipi abboccato, amabile o dolce;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00% vol. di cui effettivo almeno 15,00% vol.;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 21,0 g/l.

«Irpinia» sottozona Campi Taurasini:

colore: rosso rubino, tendente al granato con l'invecchiamento;

odore: intenso, persistente, caratteristico e gradevole;

sapore: secco o abboccato, giustamente tannico, morbido, di corpo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l.

Il vino a denominazione di origine controllata «Irpinia» sottozona Campi Taurasini non può essere immesso al consumo prima del 1° settembre dell'anno successivo a quello della produzione.

Art. 7.

Designazione e presentazione

Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata «Irpinia» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, compresi gli aggettivi scelto, selezionato, vecchio e similari.

È consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

Le indicazioni tendenti a specificare l'attività agricola dell'imbottigliatore quali «viticoltore», «fattoria», «tenuta», «podere», «cascina» ed altri termini similari sono consentite in osservanza delle disposizioni UE e nazionali in materia.

Caratteri e posizione in etichetta.

Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata «Irpinia», la specificazione del nome del vitigno, ove previsto, deve figurare in etichetta al di sotto della denominazione «Irpinia», in caratteri e dimensioni non superiori a quelli utilizzati per indicare la denominazione di origine. Nella tipologia «Irpinia» Aglianico vinificato in bianco, anche per la tipologia spumante, la specificazione "vinificato in bianco" è obbligatoria e deve comparire immediatamente al di sotto della denominazione «Irpinia» Aglianico in caratteri e dimensioni non superiori a quelli utilizzati per indicare la denominazione di origine.

Annata.

Sulle bottiglie contenenti il vino a denominazione di origine controllata «Irpinia», ad eccezione delle tipologie spumante non millesimato e liquoroso, deve sempre figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

Vigna.

La menzione in etichetta del termine «vigna» seguita dal corrispondente toponimo è consentita in conformità alle norme vigenti.

Art. 8.

Confezionamento, volumi nominali, chiusure e recipienti

Il vino a denominazione di origine controllata «Irpinia» deve essere immesso al consumo in bottiglia o altri recipienti di vetro di volume nominale conforme a quelli stabiliti dalle norme vigenti.

Inoltre, fatta esclusione per le tipologie «Irpinia» Campi Taurasini, «Irpinia» Fiano passito, «Irpinia» Greco passito, «Irpinia» Falanghina passito, «Irpinia» Aglianico passito e «Irpinia» Aglianico liquoroso, è consentito l'uso dei contenitori alternativi al vetro costituiti da un otre di materiale plastico pluristrato di polietilene e poliestere racchiuso in un involucro di cartone o altro materiale rigido (bag in *box)*, di volume non inferiore ai 3 litri.

I recipienti di cui al comma 1, ad esclusione delle tipologie "spumante", devono essere chiusi con tappo raso bocca, di materiale previsto dalla normativa vigente, ad esclusione del tappo "a corona". Per volumi pari o inferiori a 0,187 litri è consentito l'utilizzo di tutti i sistemi di chiusura idonei previsti dalla vigente normativa.

Per le tipologie "spumante", le bottiglie di vetro devono essere chiuse con tappo a fungo, con l'esclusione di materiale in plastica per i volumi nominali superiori a 0,200 litri.

Art. 9.

Legame con l'ambiente geografico

A) Informazioni sulla zona geografica.

Fattori naturali

L'Irpinia è una regione storico-geografica dell'Italia meridionale, oggi ricompresa nella provincia di Avellino. Nella nazione dei Samnites, oltre agli Hirpini ed ai Pentri, rientravano i Carricini (o Carecini), i Caudini ed i Frentani. I Sanniti comunque sono un parto della mente degli scrittori latini, che originariamente non riuscivano a distinguere tra tali tribù e le definirono genericamente "Samnites".

L'Irpinia confina a nord con il Sannio, ad ovest con l'agro nolano e l'agro nocerino sarnese, a sud con la provincia di Salerno e ad est con il Vulture e la Daunia. La regione si estende sulla parte centro-orientale della Campania, non ha uno sbocco al mare e presenta un territorio prevalentemente montuoso. I suoi limiti naturali sono il Subappennino Dauno ad est, il corso del fiume Ofanto ed i Monti Picentini a sud, il massiccio del Partenio ad ovest, la Valle Caudina, il corso del fiume Ufita e la valle del Miscano a nord.

Provincia di antica tradizione vitivinicola, è caratterizzata da notevole variabilità delle caratteristiche pedoclimatiche, che deriva dalla presenza delle catene montuose del Paternio e del Terminio che ne attraversano tutto il territorio e che danno luogo ad una serie di tipologie viticole soprattutto in rapporto ai sesti d'impianto ed all'espansione vegetativa. I terreni dell'area irpina presentano un'ampia variabilità, in funzione della loro collocazione.

Il territorio si presenta come un intrigo di valli ed alture, tra le quali si inerpicano numerosi fiumi e torrenti. Tra questi si possono annoverare il Calore Irpino, l'Ofanto e il Sele. Il Calore attraversa il territorio trasversalmente in direzione sud-nord per circa 44 km (sugli 80 km totali del suo corso), dalle sorgenti, che si trovano a Montella ad una quota superiore ai 1000 m s.l.m., fino ad arrivare nel beneventano dove confluisce nel Volturno. L'Ofanto nasce, invece, in "Alta Irpinia" nei pressi di Nusco, e percorre la parte orientale della regione per 68 km, prima in direzione ovest-est, formando il lago di Conza, per poi procedere verso nord nei pressi della confluenza con l'Atella, marcando il confine con la Basilicata.

Per quanto riguarda l'orografia del territorio, le cime più imponenti si ergono nella zona sud- orientale. È qui, infatti, che si trovano i monti Cervialto, nel comune di Bagnoli Irpino, e Terminio, in quello di Montella, massicci di origine carsica rispettivamente di 1809 e 1786 m s.l.m.. Nell'area occidentale, invece, la conformazione è di origine argillosa. Per tale ragione i rilievi raggiungono altezze inferiori. Di questo territorio fanno parte la dorsale dell'Appennino dalla Sella di Arianol, passando per i rilievi della Baronia di Vico. La parte sud-occidentale della dorsale prende il nome di "Altopiano del Formicoso" ed ha un'altitudine media di circa 800 m s.l.m. Quest'area viene comunemente designata con nome di "Alta Irpinia". Altri complessi montuosi di rilievo sono i Monti Picentini ed il Partenio.

In particolare, essendo attraversata dalla dorsale appenninica, il territorio dell'irpinia, si ripartisce in due versanti diversi tra loro: quello tirrenico che comprende il circondario di Avellino e quello adriatico che comprende i circondari di Sant'Angelo dei Lombardi e Ariano Irpino.

Sotto l'aspetto orografico l'Irpinia accusa una configurazione montuoso-collinare; la parte pianeggiante è costituita da qualche altipiano più o meno ondulato e da limitati fondovalle.

La parte montuosa è costruita dalle due catene appenniniche del Terminio e del Partenio che ne attraversano tutto il territorio e che danno luogo ad una serie di tipologie viticole soprattutto in rapporto ai sesti d'impianto ed all'espansione vegetativa. I terreni dell'area irpina presentano un'ampia variabilità, in funzione della loro collocazione.

Nel settore occidentale sono presenti i massi rocciosi, facenti capo ai Monti di Avella, del Partenio, di Lauro, nonché il gruppo montuoso, compreso tra Quindici e Sarno, la cui origine si fa risalire al Cretaceo superiore. Nell'area centrale della provincia che comprende la conca di Avellino, le caratteristiche del terreno sono simili a quelle del distretto vesuviano. Nelle aree collinari di Castel Baronia, Grottaminarda, Ariano e Montecalvo Irpino i terreni che si sono sviluppati sui depositi eocenici e pliocenici sono poveri di scheletro, ricchi di argilla e di elementi nutritivi, a reazione per lo più alcalina.

Nel circondario di Avellino, nella Valle del Sabato ed in molti terreni della Valle del Calore, si adottano di preferenza sistemi d'allevamento espansi (sistema «avellinese» e sue derivazioni); ciò avviene soprattutto nelle zone più pianeggianti e fertili, mentre in quelle di media collina arida si evidenzia un maggior contenimento dello sviluppo.

Nella Valle dell'Ufita fino al circondario di Ariano Irpino è invalsa la tendenza a contenere l'espansione vegetativa attraverso i sesti d'impianto fitti e le forme d'allevamento basse (soprattutto cordone speronato).

Sull'intero territorio possono essere identificate tre aree viticole principali: Valle del Sabato, Taurasi e comuni limitrofi, Colle del Paternio.

Dal punto di vista della giacitura dei suoli, la provincia di Avellino è la più disforme della Campania, essendo caratterizzata da un continuo succedersi di montagne, colline e pianure, intervallate da corsi d'acqua. Le condizioni di giacitura, esposizione e altitudine sono tali da consentire la produzione di vini di pregio.

L'irpinia si estende nella parte centro-orientale della Campania: un susseguirsi di valli e alture su cui s'inerpicano corsi d'acqua. Qua si trovano le espressioni più felici della vitivinicoltura campana: vini bianchi quale il Fiano o il Greco, e i vini rossi quale il Taurasi (da vitigno Aglianico).

Le vigne di Fiano e di Greco si abbarbicano su terreni sabbiosi e argillosi o su rocce calcaree (perfino dolomitiche) dai 300 ai 600 metri lungo la valle del fiume Sabato, affluente di sinistra del più noto fiume Calore, che nasce sui 1660 metri del Monte Accellica: ossia fra i Monti Picentini, spina dorsale dell'Irpinia. Nella valle del fiume Calore, invece, si abbarbicano le vigne di Aglianico, dai 300 ai 600 metri: cioè la zona del vino Taurasi.

I terreni hanno profili giovani e immaturi e poggiano il più delle volte direttamente sui loro substrati pedogenetici, sia roccia dura e compatta sia rocce tenere argillose e sabbiose.

Lo scheletro è presente in misura modesta e formato da frammenti e ciottoli silicei o calcarei. Per contro, i terreni sono decisamente ricchi in argilla, che il costituente più importante, con concertazioni anche fino al 50% della terra fina; in molti casi la frazione argillosa e attenuata da sabbia e limo, presenti in misure notevoli oer cui gran parte dei terreni dell'areale risultano argillosi o argillo limosi (terreni pesanti), oppure sabbio-argillosi.

Reazione: Prevalgono i terreni a reazione neutra e sub-alcalina con una punta di pH 8,0.

Calcare totale: In genere debole è la presenza di calcare.

Humus: generalmente modeste, con sostanza organica inferiore al 2% e azoto fra 0,7 e 2,24g/kg.

Anidride fosforica assimilabile: Sebbene il contenuto in fosforo totale è di norma bastevole a volte anche esuberante, in relazioni alle rocce madri di origine, il contenuto in fosforo assimilabile è modesto, con tenori che variano da 21 a 67 mg/kg.

In merito alla dotazione potassica, i terreni del Greco di Tufo, qualunque sia l'origine, sono ben provvisti. I valori di Ossido di potassio scambiabile sono ricompresi tra 250-980 mg/kg con valori medi intorno a 450-500 mg/kg.

Prerogativa dei terreni è la ricchezza in magnesio scambiale con concentrazioni da 110 a 940 mg/kg. Questo elemento esplica un'azione fortemente positiva sull'attività vegetativa della vite, favorendo sia i processi di lignificazione sia le caratteristiche organolettiche del vino. Altrettanto buona dotazione di boro, rame, manganese e zinco.

Sotto il profilo enologico, il contenuto elevato di argilla ha influenza positiva sulla qualità delle produzioni, particolarmente durante i periodi di siccità estiva, consentendo una più regolare maturazione delle uve con una buon mantenimento dei livelli di acidità. Altrettanto positiva la ricchezza in potassio e magnesio scambiabile che conferisce ai vini intensità di profumi, buona struttura ed equilibrio.

Clima:

Il clima si presenta rigido d'inverno, quando non mancano le precipitazioni a carattere nevoso, ma relativamente mite d'estate. Nel corso dell'anno le precipitazioni sono molto abbondanti nella parte occidentale dove superano i 1.220 mm, meno in quella orientale dove a mala pena si arriva 600 mm. Le condizioni termiche, idrometriche ed anemometriche che caratterizzano l'areale sono pressoché ideali per un processo di maturazione caratterizzato da gradualità ed equilibrio tra tenore zuccherino e acidità, consentendo l'ottenimento di produzioni enologiche pregiate. Tale favorevole situazione è chiaramente dovuta alla posizione geografica e all'orografia del territorio.

L'andamento climatico sia dal punto di vista termico che delle precipitazione è fortemente influenzato dai numerosi ettari di bosco che ricoprono i monti che caratterizzano l'ambiente circostante e che ne sfavoriscono il surriscaldamento. In generale, il clima invernale è rigido, non di rado ci sono precipitazioni a carattere nevoso, come il clima estivo è alquanto mite.

Temperature:

Di numero molto elevato i giorni di sole, abbastanza frequenti le gelate primaverili, talvolta anche tardive. Molto pronunciate le escursioni termiche tra le temperature medie max e min durante il periodo Luglio- Settembre.

Precipitazioni:

Buona la piovosità che di solito nell'arco dell'anno raggiunge, anche se di poco i 1100 mm. La distribuzione delle piogge, si addensa nell'autunno-inverno concentrando ben oltre il 70% delle precipitazioni con un periodo estivo particolarmente asciutto con in media il 6% del totale delle precipitazioni.

Venti:

i venti dominanti sono quelli meridionali e sudoccidentali, umidi e tiepidi. Per la sua ubicazione e la sua orografia, l'area ha una protezione verso i venti orientali mentre e esposta a quelli di origine tirrenica. Ne consegue che l'area è protetta dai venti freddi del quadrante nord-est, mentre nessun ostacolo è frapposte alle correnti umide dei quadranti occidentali e meridionale.

Fattori umani:

La coltivazione della vite nell'area si perde nella notte dei tempi, intimamente connessa allo scorrere del fiume Sabato che l'attraversa e che deriva il nome dal popolo dei Sabini, il cui eponimo era Sabus (Cat. apd. DYONIS, II, 49; LIB. VIII, 41) o Sabatini, una tribù dei Sanniti stanziatasi nel bacino del fiume Sabatus (Livio). Lungo le anse del fiume altrettanto correvano e corrono, ancora oggi, le antiche vie univano l'Irpinia al Sannio e alleavano le tribù Irpine e Sannite. L'area si rafforza come nucleo d'insediamento e progresso per la viticultura nell'800 grazie alla scoperta di enormi giacimenti di zolfo nel comune di Tufo. La presenza e la disponibilità dello zolfo gioverà all'esplosione della coltivazione della vite in tutta l'Irpinia, dando origine in contemporanea alla tecnica della "zolfatura" che permetteva di proteggere i grappoli dagli agenti patogeni esterni.

Il grande sviluppo dell'economia vinicola Irpina in epoca moderna si con l'avvio dell egrandi esportazione dei vini Irpini verso la Francia. Il vino Irpino diventò grandemente ricercato con prezzi medi di 25-30 lire/centaro (75 *Kg)*. La vite divenne la più importante fonte di ricchezza della nostra provincia (A.Valente). In quel periodo la superficie impiantata superava i 63.000 ettari, di cui oltre 2000 in coltura specializzata (F.Madaluni 1929).

Nella relazione "I vini dell'Avellinese", Amedeo Jannacone, 1934: "Appare evidente che l'industria vinicola rappresenta in Irpinia una attività agraria grandissima, cui corrispondono altrettanto considerevoli capitali circolanti che conocorrono ogni anno ad arrecare benessere a tante famiglie rurali. La floridezza economica di numerosi paesi della provincia di Avellino è dovuta soprattutto alla produzione e al commercio vinicolo, floridezza che porta innegabili progressi in tutte le branche dell'attività agraria e nella vita stessa delle popolazioni rurali".

Nel XIX secolo l'attività vitivinicola dell'intera provincia, con una produzione superiore a un milione di ettolitri largamente esportati, è l'asse economico portante dell'economia agricola degli anni, il Catasto Agrario annovera che in essa sono stati investiti capitali ingentissimi (circa 500 milioni di Lire dell'epoca), del tessuto sociale. A supporto per l'ulteriore sviluppo dell'attività si arriva alla costruzione della prima strada ferrata d'Irpinia, da lì a poco chiamata propriamente "ferrovia del vino", che collegava i migliori e maggiori centri di produzione vinicola delle Colline del Sabato e del Calore direttamente con i maggiori mercati italiani ed europei. In particolare nell'area del Greco, ancora oggi, tante sono le stazioni ancora esistenti ed operanti: Tufo, Prata, Taurasi, Montemiletto.

Contribuisce a far diventare l'area uno dei più importanti centri vitivinicoli italiani l'istituzione del 1878 della Regia Scuola di Viticoltura & Enologia di Avellino.

La presenza della Scuola, quale propulsore del progresso socioeconomico, porterà la filiera vitivinicola Avellinese a divenire uno delle prime provincie italiane per produzione ed esportazioni di vino, principalmente verso la Francia, come le fonti dimostrano.

La forza dell'industria vinicola Irpina genererà lo sviluppo di un forte indotto con lo sviluppo di officine meccaniche specializzate nella costruzione e commercializzazione sia di pompe irroratrici e attrezzature specialistiche per la viticoltura sia di sistemi enologici, botti e tini.

A livello scientifico la valenza tecnico-economica delle produzioni di vini dell'Irpinia viene riconosciuto in tutti gli studi di ampelografia e enologia succedutesi nel tempo.

La diffusa e specializzata presenza della vite in tutta l'Irpina, nei secoli, dà luogo allo sviluppo nell'area di corretti sistemi di allevamento della vite che ottimizzano le esigenze tecnico – produttive con le fisiologie dei vitigni allevati. Tra questi, si ricordano: il sistema di allevamento tipico conosciuto come "Alberata Taurasina o Antico sistema taurasino", risalente alla scuola etrusca, applicato per l'Aglianico e i vitigni rossi e il sistema avellinese largamente diffuso per la coltivazione dei vitigni bianchi: Greco, Fiano, Greco.

Anche se nel paesaggio odierno è possibile ancora vedere qualche alto festone delle tradizionali "alberate taurasine" o le i quadrati del sitema avellinese, con la moderna viticoltura, oggi, la forma di allevamento prevalente nei vigneti specializzati è la spalliera, con potature a guyot e cordone speronato a ridotta di gemme per ceppo finalizzate all'ottenimento di uve dal potenziale enologico qualitativamente ottimo e ben equilibrato. Tale sistema, nell'ultimo trentennio, ha progressivamente soppiantato sia il sistema Avellinese sia l'"Alberata Taurasina".

La forma di allevamento prevalente nel vigneto specializzato, dell'area in questione, è la spalliera, con potature a guyot e cordone speronato a ridotta di gemme per ceppo finalizzate all'ottenimento di uve dal potenziale enologico qualitativamente ottimo e ben equilibrato. Il sesto d'impianto più frequentemente utilizzato per i nuovi impianti è di m. 2.40 x m. 1.00.

Relativamente alle forme di allevamento l'obiettivo della qualità, ha indotto i produttori a realizzare impianti ad alta densità e meccanizzabili e negli anni tali produzioni si sono modificate sempre più a favore della qualità, aumentando significativamente il numero di viti per ettaro e con una resa produttiva tra gli 80-100 ql/Ha.

La resa in vino si aggira tra il 65-70%.

Le varietà coltivate sono: Aglianico, Piedirosso, Sciascinoso, Sangiovese, cui oggi si sono affiancati, Merlot, Cabernet Sauvignon per le uve a bacca rossa; Fiano, Greco, Coda di Volpe, Falanghina per le uve a bacca bianca; salvo altre varietà minori tipiche dell'area.

Fattori storici:

Di fondamentale rilievo sono i fattori storici – antropologici legati al territorio di produzione, che per consolidata tradizione hanno contribuito ad ottenere il vino IRPINIA.

La viticoltura nell'area di produzione IRPINIA ha origini antichissime che risalgono alle popolazioni locali e successivamente all'arrivo di colonizzatori greco – micenei i quali diedero primo impulso alla millenaria coltivazione della vite nell'antico Sabazios, poi ripresa dagli etruschi. Testimonianza storico-letterarie sulla presenza della vite e, in particolar modo, del vitigno Aglianico nell'attuale area produttiva del Taurasi è data da Tito Livio, nel suo Ab Urbe Condita, che descrive una "Taurasia dalle vigne opime" fornitrice di ottimo vino per l'Impero, dove si allevava la vite Greca o Ellenica.

Confermata da una nota del 5 novembre del 1592, indirizzato al Capitano di Montefusco, capitale del Principato d'Ultra – coincidente in larga parte all'odierna provincia di Avellino -: "L'Università ha ottenuto Regio Assenso, su la gabella del vino per far pagare 4 carlini per ogni soma che entra nella terra. Ora molti particolari di Lapio portano il vino, ma non vogliono pagare perché dicono di venderlo al minuto. Il Capitano li costringa al pagamento."

Il Giornale Economico del Principato Ulteriore del 1835 dà notizie, riguardanti la costruzione di nuove cantine nell'area e dell'ammodernamento di strutture e attrezzature, per quelle esistenti, che rappresentano testimonianze indelebili del passato. L'articolo si chiude con l'elencazione degli accorgimenti da seguire.

Attiva fonte di testimonianze sono poi le cronache del Comizio Agrario nato dalla trasformazione della Società Economica del Principato d'Ultra per Regio Decreto del Ministro dell'Agricoltura il 23.12.1866.

B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all'ambiente geografico.

L'orografia collinare del territorio di produzione e l'esposizione prevalente dei vigneti, orientati a Sud-Est/Sud-Ovest, e localizzati in zone particolarmente vocate alla coltivazione della vite, concorrono a determinare un ambiente adeguatamente ventilato, luminoso, favorevole all'espletamento equilibrato di tutte le funzioni vegeto-produttive della pianta.

Nella scelta delle aree di produzione vengono privilegiati i terreni con buona esposizione adatti ad una viticoltura di qualità.

La millenaria storia vitivinicola dell'area di produzione del Irpinia, iniziata in epoca pre-romana, portata al rango di vera attività socioeconomica con l'avvento dell'Impero Romano, è attestata da numerosi manoscritti e fonti storiche, è la fondamentale prova della stretta connessione ed interazione esistente tra i fattori umani, la qualità e le peculiari caratteristiche del vino "Irpinia". Ovvero è la testimonianza di come l'intervento dell'uomo nel particolare territorio abbia, nel corso dei secoli, tramandato le tradizioni tecniche di coltivazione della vite e le competenze enologiche, le quali nell'epoca moderna e contemporanea sono state migliorate ed affinate, grazie all'indiscusso processo scientifico e tecnologico.

C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera *A)* e quelli di cui alla lettera *B)*.

La DOP IRPINIA concorre a «garantire e promuovere, in forma coordinata, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale e umano in cui le sue produzioni si originano», tale patrimonio è costituito da «formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche e biologiche o gruppi di esse, che hanno rilevante valore naturalistico ed ambientale, oltre che dall'operato dell'uomo che vi concorre». Da ciò, non può che discendere come tutte questa Denominazione che racchiude questi patrimoni debbano essere oggetto di «tutela specifica, finalizzata alla conservazione di equilibri ecologici, di conoscenza e valori umana, di valori scenici e panoramici, di processi naturali».

La DOP IRPINIA è espressione del rapporto univoco tra vitigno e l'ambiente naturale e umano entro il quale esso è "nato", è "cresciuto" e si è "sviluppato". Le caratteristiche dei vini sono strettamente legate al territorio o, meglio, al terroir che, quale espressione di tipo ed evoluzione dei suoli, testimonia della origine di quei sentori o di quelle "sfumature", che rendono un vino unico ed irripetibile. Unicità ed irripetibilità tipiche dei vitigni irpini.

I vini di cui il presente disciplinare di produzione presentano, dal punto di vista analitico ed organolettico, caratteristiche molto evidenti e peculiari, descritte all'articolo 6, che ne da una chiara individuazione e tipizzazione legata all'ambiente pedo-climatico.

In particolare, i vini IRPNIA presentano caratteristiche chimico-fisiche equilibrate in tutte le tipologie, mentre al sapore e all'odore si riscontrano aromi armonici e gradevoli dei vitigni di origine e delle relative tecniche di vinificazione quale evidenza dell'interazione vitigno-ambiente- uomo.

Art. 10.

Riferimenti alla struttura di controllo

Agroqualità S.p.a.

Viale Cesare Pavese, 305 - 00144 Roma.

Telefono +39 06 54228675.

Fax +39 06 54228692.

website: www.agroqualita.it

e-mail: agroqualita@agroqualita.it

La società Agroqualità è l'organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'articolo 64 della legge n. 238/2016, che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all'articolo 19, par. 1, 1° capoverso, lettera *a)* e *c)*, ed all'articolo 20 del reg. UE n. 34/2019, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli combinata (sistematica ed a campione) nell'arco dell'intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato articolo 19, par. 1, 2° capoverso.

In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 2 agosto 2018, pubblicato nella *G.U.* n. 253 del 30.10.2018.

ALLEGATO *B*

DOCUMENTO UNICO

Denominazione/Denominazioni:

Irpinia.

Tipo di indicazione geografica:

DOP - Denominazione di origine protetta.

Categorie di prodotti vitivinicoli

1. Vino

3. Vino liquoroso

4. Vino spumante

15. Vino ottenuto da uve appassite

Descrizione dei vini:

1. «Irpinia» Bianco

Breve descrizione testuale

colore: giallo paglierino più o meno intenso; odore: floreale, fruttato; sapore: secco o abboccato, equilibrato, caratteristico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.; estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % *vol)*:

—

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % *vol)*:

—

Acidità totale minima:

4,5 in grammi per litro espresso in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro):

—

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro):

—

2. «Irpinia» Bianco spumante

Breve descrizione testuale

spuma: fine e persistente; colore: giallo paglierino più o meno intenso, con eventuali riflessi verdolini o dorati; odore: fine, ampio e composito;

sapore: fine e armonico, da dosaggio zero a dolce; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00 % vol.; estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % *vol)*:

—

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % *vol)*:

—

Acidità totale minima:

5,0 in grammi per litro espresso in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro):

—

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro):

—

3. «Irpinia» Rosso

Breve descrizione testuale

colore: rosso rubino più o meno intenso; odore: floreale, fruttato, persistente; sapore: secco o abboccato, equilibrato, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.; estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % *vol)*:

—

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % *vol)*:

—

Acidità totale minima:

4,5 in grammi per litro espresso in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro):

—

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro):

—

4. «Irpinia» Rosso spumante

Breve descrizione testuale

spuma: fine e persistente; colore: rosso rubino più o meno intenso; odore: fine, ampio e composito; sapore: fine e armonico, da dosaggio zero a dolce; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00 % vol.; estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % *vol)*:

—

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % *vol)*:

—

Acidità totale minima:

5,0 in grammi per litro espresso in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro):

—

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro):

—

5. «Irpinia» Rosato

Breve descrizione testuale

colore: rosa più o meno intenso; odore: floreale, fruttato; sapore: secco o abboccato, fresco, morbido; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.; estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % *vol)*:

—

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % *vol)*:

—

Acidità totale minima:

4,5 in grammi per litro espresso in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro):

—

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro):

—

6. «Irpinia» Rosato spumante

Breve descrizione testuale

spuma: fine e persistente; colore: rosa più o meno intenso; odore: fine, ampio e composito; sapore: fine e armonico, da dosaggio zero a dolce; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00 % vol.; estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % *vol)*:

—

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % *vol)*:

—

Acidità totale minima:

5,0 in grammi per litro espresso in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro):

—

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro):

—

7. «Irpinia» Novello

Breve descrizione testuale

colore: rosso porpora; odore: vinoso, fruttato, intenso; sapore: secco o abboccato, fresco, intenso; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.; estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % *vol)*:

—

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % *vol)*:

—

Acidità totale minima:

4,5 in grammi per litro espresso in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro):

—

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro):

—

8. «Irpinia» Coda di volpe

Breve descrizione testuale

colore: giallo paglierino più o meno intenso; odore: floreale, fruttato; sapore: secco o abboccato, fresco, morbido; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.; estratto non riduttore minimo:16,0 g/l.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % *vol)*:

—

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % *vol)*:

—

Acidità totale minima:

4,5 in grammi per litro espresso in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro):

—

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro):

—

9. «Irpinia» Falanghina

Breve descrizione testuale

colore: giallo paglierino, con riflessi verdolini; odore: floreale, fruttato, intenso; sapore: secco o abboccato, fresco, morbido; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.; estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % *vol)*:

—

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % *vol)*:

—

Acidità totale minima:

4,5 in grammi per litro espresso in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro):

—

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro):

—

10. «Irpinia» Falanghina spumante

Breve descrizione testuale

spuma: fine e persistente; colore: giallo paglierino più o meno intenso, con eventuali riflessi verdolini o dorati; odore: fine, ampio e composito, caratteristico del vitigno di provenienza; sapore: fine e armonico, da dosaggio zero a dolce; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00 % vol.; estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % *vol)*:

—

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % *vol)*:

—

Acidità totale minima:

5,0 in grammi per litro espresso in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro):

—

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro):

—

11. «Irpinia» Falanghina passito

Breve descrizione testuale

colore: giallo paglierino carico, tendente al dorato, con eventuali riflessi ambrati; odore: delicato, caratteristico, floreale, fruttato, fragrante;

sapore: amabile o dolce, pieno, armonico, caratteristico del vitigno di provenienza; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,50% vol. di cui effettivo almeno 12,00% vol.; acidita' totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 21,0 g/l.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % *vol)*:

—

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % *vol)*:

12,00

Acidità totale minima:

4,5 in grammi per litro espresso in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro):

—

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro):

—

12. «Irpinia» Fiano

Breve descrizione testuale

colore: giallo paglierino più o meno intenso; odore: floreale, fruttato, caratteristico; sapore: secco o abboccato, fresco, morbido; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.; estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % *vol)*:

—

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % *vol)*:

—

Acidità totale minima:

4,5 in grammi per litro espresso in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro):

—

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro):

—

13. «Irpinia» Fiano spumante

Breve descrizione testuale

spuma: fine e persistente; colore: giallo paglierino più o meno intenso, con eventuali riflessi verdolini o dorati; odore: fine, ampio e composito, caratteristico del vitigno di provenienza; sapore: fine e armonico, da dosaggio zero a dolce; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00 % vol.; estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % *vol)*:

—

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % *vol)*:

—

Acidità totale minima:

5,0 in grammi per litro espresso in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro):

—

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro):

—

14. «Irpinia» Fiano passito

Breve descrizione testuale

colore: caratteristico del vitigno di provenienza; odore: delicato, caratteristico, floreale, fruttato, fragrante; sapore: amabile o dolce, pieno, armonico, caratteristico del vitigno di provenienza; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,50% vol.; estratto non riduttore minimo: 21,0 g/l.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % *vol)*:

—

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % *vol)*:

12,00

Acidità totale minima:

4,5 in grammi per litro espresso in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro):

—

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro):

—

15. «Irpinia» Greco

Breve descrizione testuale

colore: giallo paglierino più o meno intenso; odore: floreale, fruttato; sapore: secco o abboccato, fresco, morbido; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol; estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % *vol)*:

—

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % *vol)*:

—

Acidità totale minima:

4,5 in grammi per litro espresso in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro):

—

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro):

—

16. «Irpinia» Greco spumante

Breve descrizione testuale

spuma: fine e persistente; colore: giallo paglierino più o meno intenso, con eventuali riflessi verdolini o dorati; odore: fine, ampio e composito, caratteristico del vitigno di provenienza; sapore: fine e armonico, da dosaggio zero a dolce; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00 % vol.; estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % *vol)*:

—

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % *vol)*:

—

Acidità totale minima:

5,0 in grammi per litro espresso in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro):

—

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro):

—

17. «Irpinia» Greco passito

Breve descrizione testuale

colore: caratteristico del vitigno di provenienza; odore: delicato, caratteristico, floreale, fruttato, fragrante; sapore: amabile o dolce, pieno, armonico, caratteristico del vitigno di provenienza; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,50% vol.; estratto non riduttore minimo: 21,0 g/l.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % *vol)*:

—

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % *vol)*:

12,00

Acidità totale minima:

4,5 in grammi per litro espresso in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro):

—

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro):

—

18. «Irpinia» Piedirosso

Breve descrizione testuale

colore: rosso rubino più o meno intenso; odore: fruttato, persistente e intenso; sapore: secco o abboccato, giustamente tannico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.; estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % *vol)*:

—

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % *vol)*:

—

Acidità totale minima:

4,5 in grammi per litro espresso in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro):

—

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro):

—

19. «Irpinia» Sciascinoso

Breve descrizione testuale

colore: rosso rubino più o meno intenso; odore: fruttato, caratteristico, intenso; sapore: secco o abboccato, morbido, equilibrato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.; estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % *vol)*:

—

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % *vol)*:

—

Acidità totale minima:

4,5 in grammi per litro espresso in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro):

—

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro):

—

20. «Irpinia» Aglianico

Breve descrizione testuale

colore: rosso rubino più o meno intenso; odore. caratteristico, intenso; sapore: secco o abboccato, giustamente tannico, equilibrato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.; estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % *vol)*:

—

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % *vol)*:

—

Acidità totale minima:

4,5

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro):

—

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro):

—

21. «Irpinia» Aglianico spumante

Breve descrizione testuale

spuma: fine e persistente; colore: rosa o rosso più o meno intenso; odore: fine, ampio e composito, caratteristico del vitigno di provenienza;

sapore: fine e armonico, da dosaggio zero a dolce; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00 % vol.; estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % *vol)*:

—

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % *vol)*:

—

Acidità totale minima:

—

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro):

5,0

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro):

—

22. «Irpinia» Aglianico vinificato in bianco

Breve descrizione testuale

colore: giallo paglierino più o meno inteso, con riflessi grigi o rosa; odore: floreale, fruttato; sapore: secco o abboccato, fine, armonico, gradevole; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.; estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % *vol)*:

—

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % *vol)*:

—

Acidità totale minima:

4,5

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro):

—

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro):

—

23. «Irpinia» Aglianico vinificato in bianco spumante

Breve descrizione testuale

spuma: fine e persistente; colore: giallo paglierino più o meno inteso con riflessi grigi o rosa; odore: fine, ampio e composito, caratteristico del vitigno di provenienza; sapore: fine e armonico, da dosaggio zero a dolce; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00 % vol.; estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % *vol)*:

—

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % *vol)*:

—

Acidità totale minima:

5,0

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro):

—

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro):

—

24. «Irpinia» Aglianico passito

Breve descrizione testuale

colore: caratteristico del vitigno di provenienza; odore: delicato, caratteristico, floreale, fruttato, fragrante; sapore: amabile o dolce, pieno, armonico, caratteristico del vitigno di provenienza; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,00% vol.; estratto non riduttore minimo: 21,0 g/l.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % *vol)*:

—

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % *vol)*:

12,00

Acidità totale minima:

4,5

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro):

—

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro):

—

25. «Irpinia» Aglianico liquoroso

Breve descrizione testuale

colore: rosso rubino intenso, tendente al granato con l'invecchiamento; odore: etereo, intenso, caratteristico; sapore: pieno, vellutato, caldo, secco o con pronunciata rotondità per i tipi abboccato, amabile o dolce; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00% vol.; estratto non riduttore minimo: 21,0 g/l.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % *vol)*:

—

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % *vol)*:

15,00

Acidità totale minima:

4,5

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro):

—

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro):

—

26. «Irpinia» sottozona Campi Taurasini

Breve descrizione testuale

colore: rosso rubino, tendente al granato con l'invecchiamento; odore: intenso, persistente, caratteristico e gradevole; sapore: secco o abboccato, giustamente tannico, morbido, di corpo; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.; estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % *vol)*:

—

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % *vol)*:

—

Acidità totale minima:

4,5

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro):

—

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro):

—

Pratiche di vinificazione

Pratiche enologiche specifiche

1. Spumantizzazione

Pratica enologica specifica

Elaborazione vini spumanti con rifermentazione in bottiglia (metodo classico) o in autoclave (metodo Charmat).

2. Vinificazione in bianco

Pratica enologica specifica

Vinificazione "in bianco" senza contatto delle bucce di uve rosse per ottenere un mosto bianco.

3. Invecchiamento

Pratica enologica specifica

I vini a denominazione di origine controllata «Irpinia» sottozona Campi Taurasini, devono essere immessi al consumo a far data dal 1° settembre dell'anno successivo a quello della vendemmia.

I vini Spumanti elaborati con il metodo classico, non possono essere immessi al consumo prima di 18 mesi dal 1° ottobre dell'anno di raccolta della partita più recente.

Rese massime:

1. "Irpinia": Bianco anche Spumante, Rosato anche Spumante, Rosso anche Spumante, Novello

10,000 chilogrammi di uve per ettaro

2. "Irpinia": Coda di Volpe, Falanghina anche Spumante e Passito,Fiano anche Spumante e Passito, Greco anche Spumante e Passito

12,000 chilogrammi di uve per ettaro

3. "Irpinia": Piedirosso, Sciascinoso, Aglianico anche Spumante, Aglianico vinificato in bianco anche Spumante

12,000 chilogrammi di uve per ettaro

4. "Irpinia": Aglianico Passito, Aglianico Liquoroso

12,000 chilogrammi di uve per ettaro

5. "Irpinia" sottozona Campi Taurasini: Aglianico

11,000 chilogrammi di uve per ettaro

Zona geografica delimitata

«Irpinia», in tutte le tipologia, tranne che per la sottozona, : le aree vocate alla coltivazione della vite dell'intero territorio amministrativo della provincia di Avellino; «IrIrpinia» sottozona Campi Taurasini: l'intero territorio amministrativo dei seguenti comuni: Taurasi, Bonito, Castelfranci, Castelvetere sul Calore, Fontanarosa, Lapio, Luogosano, Mirabella Eclano, Montefalcione, Montemarano, Montemiletto, Paternopoli, Pietradefusi, Sant'Angelo all'Esca, San Mango sul Calore, Torre le Nocelle, Venticano, Gesualdo, Villamaina, Torella dei Lombardi, Grottaminarda, Melito Irpino, Nusco, Chiusano San Domenico.

Varietà principale/i di uve da vino

Aglianico N. - Ellenica

Coda di volpe bianca B. - Coda di volpe

Falanghina B.

Fiano B.

Greco B.

Piedirosso N. - Palombina

Sciascinoso N.

Descrizione del legame/dei legami

Irpinia

L'Irpinia è una regione storico-geografica dell'Italia meridionale, oggi ricompresa nella provincia di Avellino, si estende sulla parte centro-orientale della Campania, non ha uno sbocco al mare e presenta un territorio prevalentemente montuoso.

Provincia di antica tradizione vitivinicola, è caratterizzata da notevole variabilità delle caratteristiche pedoclimatiche, che deriva dalla presenza delle catene montuose del Paternio e del Terminio che ne attraversano tutto il territorio e che danno luogo ad una serie di tipologie viticole soprattutto in rapporto ai sesti d'impianto ed all'espansione vegetativa. I terreni dell'area irpina presentano un'ampia variabilità, in funzione della loro collocazione.

Il territorio si presenta come un intrigo di valli ed alture, tra le quali si inerpicano numerosi fiumi e torrenti. Tra questi si possono annoverare il Calore Irpino, l'Ofanto e il Sele.

In particolare essendo attraversata dalla dorsale appenninica, il territorio dell'irpinia, si ripartisce in due versanti diversi tra loro: quello tirrenico che comprende il circondario di Avellino e quello adriatico che comprende i circondari di Sant'Angelo dei Lombardi e Ariano Irpino.

Sotto l'aspetto orografico l'Irpinia accusa una configurazione montuoso-collinare; la parte pianeggiante è costituita da qualche altipiano più o meno ondulato e da limitati fondovalle.

La parte montuosa è costruita dalle due catene appenniniche del Terminio e del Partenio che ne attraversano tutto il territorio e che danno luogo ad una serie di tipologie viticole soprattutto in rapporto ai sesti d'impianto ed all'espansione vegetativa. I terreni dell'area irpina presentano un'ampia variabilità, in funzione della loro collocazione.

Si spazia dai terreni sciolti, con caratteristiche simili a quelle del distretto vesuviano per la presenza di ceneri vulcaniche soprattutto nell'area centrale della provincia che comprende la conca di Avellino, fino ai terreni che si sono sviluppati sui depositi eocenici e pliocenici, poveri di scheletro, ricchi di argilla e di elementi nutritivi, a reazione per lo più alcalina, soprattutto nelle aree collinari del versante nord e dell'area orientale.

Qua si trovano le espressioni più felici della vitivinicoltura campana: vini bianchi quale il Fiano, il Greco, la Coda di Volpe e la Falanghina e i vini rossi quale l'Aglianico, il Piedirosso e lo Sciascinoso.

Di fondamentale rilievo sono i fattori storici - antropologici legati a tale territorio di produzione, che per consolidata tradizione hanno contribuito ad ottenere il vino IRPINIA.

La coltivazione della vite nell'area si perde nella notte dei tempi, intimamente connessa allo scorrere del fiume Sabato che l'attraversa e che deriva il nome dal popolo dei Sabini, una tribù dei Sanniti stanziatasi nel bacino del fiume Sabatus (Livio).

L'area si rafforza come nucleo d'insediamento e progresso per la viticultura nell'800 grazie alla scoperta di enormi giacimenti di zolfo nel comune di Tufo. La presenza e la disponibilità dello zolfo gioverà all'esplosione della coltivazione della vite in tutta l'Irpinia, dando origine in contemporanea alla tecnica della "zolfatura" che permetteva di proteggere i grappoli dagli agenti patogeni esterni.

Il grande sviluppo dell'economia vinicola Irpina in epoca moderna si realizzò verso la fine dell'800 con l'avvio delle grandi esportazioni dei vini Irpini verso la Francia. Il vino Irpino diventò grandemente ricercato con prezzi medi di 25-30 lire/centaro (75 *Kg)*. La vite divenne la più importante fonte di ricchezza della nostra provincia (A.Valente). In quel periodo la superficie impiantata superava i 63.000 ettari, di cui oltre 2.000 in coltura specializzata (F.Madaluni 1929).

Il Giornale Economico del Principato Ulteriore del 1835, dà notizie, riguardanti la costruzione di nuove cantine nell'area e dell'ammodernamento di strutture e attrezzature, per quelle esistenti, che rappresentano testimonianze indelebili del passato. L'articolo si chiude con l'elencazione degli accorgimenti da seguire.

Attiva fonte di testimonianze sono poi le cronache del Comizio Agrario nato dalla trasformazione della Società Economica del Principato d'Ultra per Regio Decreto del Ministro dell'Agricoltura il 23 dicembre 1866.

La produzione di uva e vino ha rappresentato nel tempo una fonte importante di reddito per l'agricoltura della zona. L'Irpinia per lungo tempo è stata ai vertici tra le province italiane nella produzione di uva: nel 1923, come rilevato da una prefazione del Sen. Arturo Marescalchi all'Annuario Vinicolo d'Italia, l'Irpinia era la terza provincia d'Italia con una produzione di vino pari a hl 2.319.000.

Nelle aree caratterizzate da terreni ricchi di ceneri vulcaniche, la fillossera trovò difficoltà ad insediarsi, e quindi nel momento di perdita di produzione in altre zone viticole, l'Irpinia rappresentò un importante serbatoio per rifornire i produttori distrutti da quell'epidemia.

Irpinia

Nella relazione "I vini dell'Avellinese", Amedeo Jannacone, 1934: "Appare evidente che l'industria vinicola rappresenta in Irpinia una attività agraria grandissima, cui corrispondono altrettanto considerevoli capitali circolanti che concorrono ogni anno ad arrecare benessere a tante famiglie rurali". La floridezza economica di numerosi paesi della provincia di Avellino è dovuta soprattutto alla produzione e al commercio vinicolo, floridezza che porta innegabili progressi in tutte le branche dell'attività agraria e nella vita stessa delle popolazioni rurali".

Nel XIX secolo l'attività vitivinicola dell'intera provincia, con una produzione superiore a un milione di ettolitri largamente esportati, è l'asse economico portante dell'economia agricola degli anni, il Catasto Agrario annovera che in essa sono stati investiti capitali ingentissimi (circa 500 milioni di Lire dell'epoca), del tessuto sociale. A supporto per l'ulteriore sviluppo dell'attività si arriva alla costruzione della prima strada ferrata d'Irpinia, da lì a poco chiamata propriamente "ferrovia del vino", che collegava i migliori e maggiori centri di produzione vinicola delle Colline del Sabato e del Calore direttamente con i maggiori mercati italiani ed europei. In particolare nell'area del Greco, ancora oggi, tante sono le stazioni ancora esistenti ed operanti: Tufo, Prata, Taurasi, Montemiletto.

Contribuisce a far diventare l'area uno dei più importanti centri vitivinicoli italiani l'istituzione del 1878 della Regia Scuola di Viticoltura & Enologia di Avellino.

La presenza della Scuola, quale propulsore del progresso socio-economico, porterà la filiera vitivinicola Avellinese a divenire uno delle prime provincie italiane per produzione ed esportazioni di vino, principalmente verso la Francia, come le fonti dimostrano.

Cominciano così anche le attività di sperimentazione, finalizzate a migliorare le tecniche produttive per delineare produzioni viti-vinicole di pregio, e ad ampliare e innovare la tipologia di prodotti commercializzabili. Partono così le prime attività di spumantizzazione dei vitigni autoctoni, in particolare Fiano, Greco e Aglianico, elaborati sia in autoclave sia in bottiglia seconto il metodo classico.

La forza dell'industria vinicola Irpina genererà lo sviluppo di un forte indotto con lo sviluppo di officine meccaniche specializzate nella costruzione e commercializzazione sia di pompe irroratrici e attrezzature specialistiche per la viticoltura sia di sistemi enologici, botti e tini.

A livello scientifico la valenza tecnico-economica delle produzioni di vini dell'Irpinia viene riconosciuto in tutti gli studi di ampelografia e enologia succedutesi nel tempo.

La diffusa e specializzata presenza della vite in tutta l'Irpina, nei secoli, dà luogo allo sviluppo nell'area di corretti sistemi di allevamento della vite che ottimizzano le esigenze tecnico - produttive con la fisiologia dei vitigni allevati.

Tra questi, si ricordano: il sistema di allevamento tipico conosciuto come "Alberata Taurasina o Antico sistema taurasino", risalente alla scuola etrusca, applicato per l'Aglianico e i vitigni rossi e il "sistema avellinese" largamente diffuso per la coltivazione dei vitigni bianchi: Greco, Fiano, Coda di Volpe, ecc.

La diffusa e specializzata presenza della vite in tutta l'Irpina, nei secoli, dà luogo allo sviluppo nell'area di corretti sistemi di allevamento della vite che ottimizzano le esigenze tecnico - produttive con la fisiologia dei vitigni allevati. Tra l'altro va considerato che l'Irpinia è segnata da un clima moderato, senza eccessi termici, rigido d'inverno, con precipitazioni a carattere nevoso, ma relativamente mite d'estate. Nel corso dell'anno le precipitazioni sono abbondanti, oscillando in media a seconda delle diverse aree tra 800 e 1.200 mm.

Irpinia

Le condizioni termiche, idrometriche ed anemometriche che caratterizzano l'areale sono pressoché ideali per un processo di maturazione caratterizzato da gradualità ed equilibrio tra tenore zuccherino e acidità, consentendo l'ottenimento di produzioni enologiche pregiate.

Tale favorevole situazione è chiaramente dovuta alla posizione geografica, all'orografia del territorio ed alle importanti escursioni termiche tra giorno e notte, particolarmente benefiche nel periodo dell'invaiatura e della maturazione dell'uva.

In queste condizioni ottimali di sviluppo della vite e di graduale evoluzione di tutte le componenti caratterizzanti la maturazione degli acini, si riescono ad ottenere anche uve con perfetto equilibrio tra la componente acida e quella zuccherina per la produzione di spumanti con connotazioni sensoriali molto peculiari. Va inoltre sottolineato che questa provincia ha rappresentato, nel secondo dopoguerra, una delle prime zone d'Italia dove si è sviluppata la produzione di vini bianchi di pregio, all'epoca difficili da conservare e trasportare. Per le caratteristiche pedologiche e climatiche, e con l'aiuto delle moderne tecnologie, si affermarono vini bianchi, rosati e bianchi da vinificazione di uve rosse, con caratteri decisi e distintivi, che portarono già negli anni '70 ad affermare questa zona come una delle più apprezzate nella produzione di vini bianchi austeri, con caratteri decisi e distintivi.

Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento, etichettatura, altri requisiti)

Zona di vinificazione

Quadro di riferimento giuridico:

Nella legislazione nazionale

Tipo di condizione supplementare:

Deroga alla produzione nella zona geografica delimitata

Descrizione della condizione:

Le operazioni di vinificazione, di elaborazione, di spumantizzazione e di eventuale invecchiamento dei vini a denominazione di origine controllata «Irpinia» con o senza menzione di vitigno e «Irpinia» con la sottozona Campi Taurasini, devono essere effettuate nell'ambito del territorio della provincia di Avellino.

Restano valide le autorizzazioni in deroga concesse ai sensi dell'articolo 5 del disciplinare allegato al DM 13/09/2005.

Designazione e Presentazione

Quadro di riferimento giuridico:

Nella legislazione nazionale

Tipo di condizione supplementare:

Disposizioni supplementari in materia di etichettatura

Descrizione della condizione:

Nella designazione e presentazione del vino a denominazione di origine controllata «Irpinia», la specificazione del nome del vitigno, ove previsto, deve figurare in etichetta dopo la denominazione «Irpinia», in caratteri e dimensioni non superiori a quelli utilizzati per indicare la denominazione di origine.

Nella tipologia «Irpinia» Aglianico vinificato in bianco, anche per la tipologia spumante, la specificazione "vinificato in bianco" è obbligatoria e deve comparire immediatamente al di sotto della denominazione «Irpinia» Aglianico in caratteri e dimensioni non superiori a quelli utilizzati per indicare la denominazione di origine.

Annata.

Sulle bottiglie contenenti il vino a denominazione di origine controllata «Irpinia», ad eccezione delle tipologie spumante non millesimato e liquoroso, deve sempre figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

Vigna.

La menzione in etichetta del termine «vigna» seguita dal corrispondente toponimo è consentita in conformità alle norme vigenti.

21A06859

DECRETO 17 novembre 2021.

Modifica al decreto 17 gennaio 2020 con il quale al laboratorio Biochem S.a.s di d'Angelo M.G. & C., è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo.

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, e in particolare l'art. 58 che abroga il regolamento (CE) n. 510/2006;

Visto l'art. 16, comma 1 del predetto regolamento (UE) n. 1151/2012 che stabilisce che i nomi figuranti nel registro di cui all'art. 7, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 510/2006 sono automaticamente iscritti nel registro di cui all'art. 11 del sopra citato regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visti i regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto del 17 gennaio 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 23 del 29 gennaio 2020 con il quale al laboratorio Biochem S.a.s di d'Angelo M.G. & C., ubicato in Lanciano (CH), via Alberto Barrella, n. 63/A, è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo;

Considerato che il citato laboratorio con nota del 7 gennaio 2021 comunica di aver revisionato l'elenco delle prove di analisi;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di avere ottenuto in data 14 novembre 2019 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - *European Cooperation for Accreditation*;

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 Accredia è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato;

Ritenuta la necessità di sostituire l'elenco delle prove di analisi indicate nell'allegato del decreto 17 gennaio 2020;

Decreta:

Art. 1.

Le prove di analisi di cui all'allegato del decreto 17 gennaio 2020 per le quali il laboratorio Biochem S.a.s di d'Angelo M.G. & C., ubicato in Lanciano (CH), via Alberto Barrella, n. 63/A, è autorizzato, sono sostituite dalle seguenti:

Denominazione della prova	Norma / metodo
Numero di perossidi/Peroxide value	Reg CEE 2568/1991 11/07/1991 GU CEE L248 05/09/1991 All III Reg UE 1784/2016 30/09/2016 GU UE L273 08/10/2016 All
Acidi grassi liberi/Free fatty acids	Reg CEE 2568/1991 11/07/1991 GU CEE L248 05/09/1991 All II Reg UE 1227/2016 27/07/2016 GU UE L202 28/07/2016 All I
Biofenoli/Biophenols	COI/T.20/Doc n 29/rev 1 2017
Esteri etilici acidi grassi/Fatty acids ethyl esters	Reg CEE 2568/1991 11/07/1991 GU CEE L248 05/09/1991 All XX Reg UE 61/2011 24/01/2011 GU UE L23 27/01/2011 All II Reg UE 1604/2019 27/09/2019 GU UE L250 30/09/2019
Acido arachico (C20:0)/Arachidic acid (C20:0), Acido beenico (C22:0)/Behenic acid (C22:0), Acido butirrico (C4:0)/Butyric acid (C4:0), Acido caprilico (C8:0)/Caprylic acid (C8:0), Acido caprinico (C10:0)/Caprynic acid (C10:0), Acido capronico (C6:0)/Caproic acid (C6:0), Acido eicosenoico (C20:1)/Eicosenoic acid (C20:1), Acido eptadecanoico (C17:0)/Heptadecanoic acid (C17:0), Acido eptadecenoico (C17:1)/Heptadecenoic acid (C17:1), Acido erucico (C22:1)/Erucic acid (C22:1), Acido gamma-linolenico (omega-6) (C18:3)/Linolenic acid (omega-6) (C18:3), Acido laurico (C12:0)/Lauric acid (C12:0), Acido lignocerico (C24:0)/Lignoceric acid (C24:0), Acido linoleico (omega-6) (C18:2)/Linoleic acid (omega-6) (C18:2), Acido miristico (C14:0)/Myristic acid (C14:0), Acido miristoleico (C14:1)/Myristoleic acid (C14:1), Acido oleico (C18:1)/Oleic acid (C 18:1), Acido palmitico (C16:0)/Palmitic acid (C16:0), Acido palmitoleico (C16:1)/Palmitoleic acid (C16:1), Acido stearico (C18:0)/Stearic acid (C18:0), Acido trans-linoleico (C18:2)/Trans-linoleic acid (C18:2), Acido trans-linolenico (C18:3)/Trans-linolenic acid (C18:3), Acido trans-oleico (C18:1)/Trans-oleic acid (C18:1)	Reg CEE 2568/1991 11/07/1991 GU CEE L248 05/09/1991 All X Reg UE 1833/2015 12/10/2015 GU UE L266/29 13/10/2015 All IV
Analisi spettrofotometrica nell'ultravioletto/UV spectrophotometric analysis	Reg CEE 2568/1991 11/07/1991 GU CEE L248 05/09/1991 All IX Reg UE 1833/2015 12/10/2015 GU UE L266 13/10/2015 All III
Tocoferoli/Tocopherols	ISO 9936:2016
Polifenoli totali/Total polyphenols (LQ 50 mg/Kg come Acido Gallico e/o come Tirosolo e/o come Acido Caffeico)	M.I. POLIF Rev. 3 2020

Art. 2.

L'autorizzazione ha validità fino al 9 dicembre 2023 data di scadenza dell'accreditamento.

Art. 3.

L'autorizzazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio Biochem S.a.s di d'Angelo M.G. & C., perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da Accredia - l'ente italiano di accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.

Art. 4.

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

4. L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 17 novembre 2021

Il dirigente: CAFIERO

21A06856

DECRETO 17 novembre 2021.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio L.A.M. Laboratorio Analisi S.r.l. a socio unico, in Fano, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo.

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, e in particolare l'art. 58 che abroga il regolamento (CE) n. 510/2006;

Visto l'art. 16, comma 1 del predetto regolamento (UE) n. 1151/2012 che stabilisce che i nomi figuranti nel registro di cui all'art. 7, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 510/2006 sono automaticamente iscritti nel registro di cui all'art. 11 del sopra citato regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visti i regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto del 14 dicembre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 5 dell'8 gennaio 2018 con il quale al laboratorio L.A.M. Laboratorio Analisi S.r.l. a socio unico, ubicato in Fano (PU), via Paolo Borsellino, n. 12/E, è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo;

Vista la domanda di ulteriore rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 25 ottobre 2021;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 19 ottobre 2021 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - *European Cooperation for Accreditation*;

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 Accredia - l'ente italiano di accreditamento è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato;

Ritenuti sussistenti i requisiti e le condizioni concernenti l'ulteriore rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Decreta:

Art. 1.

Il laboratorio L.A.M. Laboratorio Analisi S.r.l. a socio unico, ubicato in Fano (PU), via Paolo Borsellino, n. 12/E, è autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

Art. 2.

L'autorizzazione ha validità fino all'11 dicembre 2025 data di scadenza dell'accreditamento.

Art. 3.

L'autorizzazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio L.A.M. Laboratorio Analisi S.r.l. a socio unico, perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da Accredia - l'ente italiano di accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.

Art. 4.

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

4. L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 17 novembre 2021

Il dirigente: CAFIERO

Allegato

Denominazione della prova	Norma / metodo
Numero di perossidi/Peroxide value	Reg CEE 2568/1991 11/07/1991 GU CEE L248 05/09/1991 All III Reg UE 1784/2016 30/09/2016 GU UE L273 08/10/2016 All
Acidi grassi liberi/Free fatty acids	Reg CEE 2568/1991 11/07/1991 GU CEE L248 05/09/1991 All II Reg UE 1227/2016 27/07/2016 GU UE L202 28/07/2016 All I

21A06857

DECRETO 17 novembre 2021.

Revoca dell'autorizzazione concessa con decreto del 23 gennaio 2004, successivamente rinnovata, al laboratorio Laser Lab S.r.l. al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo.

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, e in particolare l'art. 58 che abroga il regolamento (CE) n. 510/2006;

Visto l'art. 16, comma 1 del predetto regolamento (UE) n. 1151/2012 che stabilisce che i nomi figuranti nel registro di cui all'art. 7, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 510/2006 sono automaticamente iscritti nel registro di cui all'art. 11 del sopra citato regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visti i regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto 23 gennaio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 36 del 13 febbraio 2004 con il quale il laboratorio Laser Lab S.r.l., ubicato in San Giovanni Teatino (CH), via Bolzano, n. 6/P, è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo;

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 Accredia - l'ente italiano di accreditamento è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato;

Considerato che con nota del 19 ottobre 2021 il predetto laboratorio ha comunicato di aver richiesto la cancellazione dell'autorizzazione a suo tempo rilasciata e rinnovata da questa amministrazione;

Ritenuto pertanto che si sono concretizzate le condizioni preclusive al mantenimento del provvedimento autorizzatorio citato in precedenza e conseguentemente l'esigenza di procedere alla revoca del predetto provvedimento;

Decreta:

Articolo unico

L'autorizzazione concessa con decreto 23 gennaio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 36 del 13 febbraio 2004, al laboratorio Laser Lab S.r.l., ubicato in San Giovanni Teatino (CH), in via Bolzano, n. 6/P, successivamente rinnovata per il rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, è revocata.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 17 novembre 2021

Il dirigente: CAFIERO

21A06858

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 5 novembre 2021.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Cooperativa edilizia Fontanelle a r.l. in liquidazione», in Roma.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2019, n. 178, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 2, comma 16 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;

Visto il decreto ministeriale 28 ottobre 2015, n. 556, con il quale la società cooperativa «Cooperativa edilizia Fontanelle a r.l. in liquidazione», con sede in Roma (codice fiscale 00657190740), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Filippo Barattolo ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota pervenuta in data 25 maggio 2021, con la quale il citato commissario liquidatore ha comunicato di dimettersi dall'incarico conferitogli;

Ritenuto necessario provvedere alla sostituzione del dott. Filippo Barattolo dall'incarico di commissario liquidatore della società cooperativa sopra indicata;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato individuato tramite processo di estrazione informatico, tra coloro che risultano regolarmente iscritti nella banca dati del Ministero, tramite il portale di gestione dei commissari liquidatori, nel rispetto del criterio territoriale e di rotazione, conformemente a quanto prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018 recante «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*terdecies*, 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile, pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Dario Contaldo nato a Cava de' Tirreni (SA) il 20 agosto 1982 (codice fiscale CNTDRA82M20C361W), e domiciliato in Roma, via Cola di Rienzo n. 271, in sostituzione del dott. Filippo Barattolo, dimissionario.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 5 novembre 2021

Il Ministro: GIORGETTI

21A06794

DECRETO 9 novembre 2021.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Coservice soc. coop. a responsabilità limitata in liquidazione», in Tirano.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2019, n. 178, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 2, comma 16 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti in particolare gli articoli 7 e 21-*quinquies* della citata legge n. 241/1990;

Visto il decreto direttoriale del 1° agosto 2011, n. 430/2011, con il quale la società cooperativa «Coservice soc. coop. a responsabilità limitata in liquidazione», con sede in Tirano (SO) - (codice fiscale 12423470157), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e la rag. Vanessa Giammatteo ne è stata nominata commissario liquidatore;

Vista la richiesta di applicazione di misure cautelari personali e reali avanzata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma e la conseguente ordinanza n. 7287/2020 R.G. G.I.P. emessa dal giudice per le indagini preliminari in data 30 aprile 2020, con la quale è stata disposta nei confronti della rag. Vanessa Giammatteo e altri, la misura cautelare personale della custodia in carcere, nonché il sequestro preventivo dei beni;

Tenuto conto che nella fattispecie, sussistendo evidenti e motivate ragioni di pubblico interesse, si è provveduto ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, a dare comunicazione dell'avvio del procedimento di sospensione all'interessata con nota ministeriale n. 0147537 del 13 maggio 2021, in applicazione dell'art. 21-*quater*, secondo comma della legge n. 241/1990;

Considerato che dall'esame della prima relazione informativa, depositata dal commissario nominato in una procedura di scioglimento per atto dell'autorità, sono emersi fatti rilevanti, che evidenziano gravi comportamenti e azioni di mala gestio da parte della rag. Vanessa Giammatteo nel proprio ruolo di commissario liquidatore;

Ritenuto il venir meno del rapporto fiduciario con il predetto professionista;

Ritenuto necessario dover disporre in via d'urgenza, in luogo della sospensione, la revoca e la contestuale sostituzione della rag. Vanessa Giammatteo dall'incarico di commissario liquidatore della società cooperativa sopra indicata, anche al fine di scongiurare il reiterarsi di tali situazioni in altre procedure affidate al predetto commissario;

Ritenuto, ai sensi dell'art. 7, comma 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241, di non procedere a dare comunicazione dell'avvio del procedimento di revoca all'interessata, valutate le particolari esigenze di celerità del procedimento derivanti dalla sopra rappresentata necessità, nonché in considerazione del fatto che nel termine concesso il commissario non ha presentato le proprie controdeduzioni all'avvio del procedimento di sospensione;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato individuato dalla banca dati informatica sotto richiamata, a cura della competente Direzione generale, nell'ambito di un *cluster* selezionato con criterio di prossimità territoriale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, conformemente a quanto prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018 recante «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi *ex* articoli 2545-*terdecies*, 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

Per le gravi ed urgenti motivazioni indicate in premessa, ai sensi dell'art. 21-*quinquies* della legge n. 241/1990 il decreto direttoriale del 1° agosto 2011, n. 430, è revocato nella parte relativa alla nomina della rag. Vanessa Giammatteo quale commissario liquidatore della società cooperativa «Coservice soc. coop. a responsabilità limitata in liquidazione», con sede in Tirano (SO); pertanto, la rag. Vanessa Giammatteo è revocata dall'incarico conferitole.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore la dott.ssa Chiara Rossini, nata a Milano (MI) il 19 luglio 1981 (codice fiscale RSSCHR81L59F205R), domiciliata in Lecco (LC), piazza Garibaldi n. 3, in sostituzione della rag. Vanessa Giammatteo, revocata.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 9 novembre 2021

Il Ministro: GIORGETTI

21A06795

DECRETO 10 novembre 2021.

Scioglimento della «Hotellerie società cooperativa in liquidazione», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI COOPERATIVI
SULLE SOCIETÀ E SUL SISTEMA CAMERALE

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1, legge n. 400/1975 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio *ex* art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 178 del 12 dicembre 2019, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 2, comma 16 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;

Viste le risultanze della mancata ispezione straordinaria e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Considerato che l'ente si è sottratto alla vigilanza e che pertanto si ravvisano i presupposti di cui all'art. 12, comma 3 del decreto legislativo del 2 agosto 2002, n. 220, come modificato dalla legge n. 205/2017;

Ritenuto che esistano, pertanto, i presupposti per l'adozione del provvedimento di cui all'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento e che il legale rappresentante non ha formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 21 gennaio 2021 favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Considerato che in data 13 ottobre 2021, presso l'ufficio di segreteria del direttore generale, è stata effettuata l'estrazione a sorte del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore nell'ambito della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, e che da tale operazione è risultata l'individuazione del nominativo del dott. Giordano Gismondi;

Decreta:

Art. 1.

La «Hotellerie società cooperativa in liquidazione», con sede in Roma (codice fiscale 14203131009), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Giordano Gismondi nato a Roma (RM) il 23 gennaio 1974 (codice fiscale GSMGDN74A23H501Y), ivi domiciliato in via del Banco di Santo Spirito n. 42.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 10 novembre 2021

Il direttore generale: SCARPONI

21A06796

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 10 novembre 2021.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Evra» ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. DG/1326/2021).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, con cui è stato emanato il «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, recante «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12 e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della funzione pubblica ed il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione nel proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, intitolata «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco ed il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 48, comma 33, della legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge 29 novembre 2007, n. 222, rubricata «Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 di attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica), relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano;

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2008 della Commissione del 24 novembre 2008, concernente l'esame delle variazioni dei termini delle autorizzazioni all'immissione in commercio di medicinali per uso umano e di medicinali veterinari;

Vista la determina AIFA del 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)» e successive modificazioni, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 259 del 4 novembre 2004, Supplemento ordinario n. 162;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5,

lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006 («Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determina AIFA IP n. 268/2018 del 28 marzo 2018, recante classificazione del medicinale «Evra» (etinilestradiolo/norelgestromina), approvato con procedura centralizzata, pubblicata, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 90 del 18 aprile 2018, con la quale la società Mediwin Limited è stata autorizzata all'importazione parallela del medicinale e con cui lo stesso è stato classificato in classe C(nn) ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni ed integrazioni (MC1/2017/735 - EU/1/02/223/001);

Vista la determina AIFA IP n. 488/2021 del 28 maggio 2021, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Parte seconda - n. 83 del 15 luglio 2021, che autorizza la modifica del nome, della ragione sociale e dell'indirizzo del titolare del medicinale di importazione «Evra», con A.I.C. n. 045753011, da Mediwin Limited, Littlehampton, BN17 7PA, Regno Unito a Difarmed Sociedad Limitada - Sant Josep, 116 Nave 2 08980 Sant Feliu de Llobregat, Barcellona;

Vista la domanda presentata in data 15 settembre 2021, con la quale la società Difarmed Sociedad Limitada ha chiesto la riclassificazione ai fini della rimborsabilità della suddetta specialità medicinale «Evra» (etinilestradiolo/norelgestromina), relativamente alla confezione con codice A.I.C. n. 045753011;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica dell'AIFA espresso nella sua seduta del 7-10 settembre 2021;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale EVRA (etinilestradiolo/norelgestromina), nella confezione sotto indicata, è classificato come segue:

confezione: «6,0 mg/cerotto norelgestromina 600 mcg/cerotto etinilestradiolo» 3 cerotti trasdermici in bustina uso trasdermico - A.I.C. n. 045753011/E (in base 10);

classe di rimborsabilità: C.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Evra» (etinilestradiolo/norelgestromina), è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 10 novembre 2021

Il direttore generale: MAGRINI

21A06860

DETERMINA 10 novembre 2021.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Gallio Citrato Curium Italy» ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. DG/1328/2021).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12 e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della funzione pubblica ed il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco ed il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8, comma 10 che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 279 del 30 novembre 2007, recante «interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano;

Visto l'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 2 agosto 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 185 del 24 luglio 2020;

Vista la determina del 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006, concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determina n. 1244/2015 del 19 giugno 2015, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 161 del 14 luglio 2015, con la quale la società IBA Molecular Italy S.r.l. è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale «Gallio Citrato Curium Italy» (gallio-67Ga-citrato) e con cui lo stesso è stato classificato in classe C(nn) ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il cambio di denominazione da «Gallio Citrato Iba» a «Gallio Citrato Curium Italy» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Parte seconda - n. 28 del 5 marzo 2020;

Vista la domanda presentata in data 10 maggio 2021, con la quale la società IBA Molecular Italy S.r.l. ha chiesto la riclassificazione dalla classe C(nn) alla classe C del medicinale «Gallio Citrato Curium Italy» (gallio-67Ga-citrato) relativamente alla confezione avente A.I.C. n. 039142017;

Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 7-10 settembre 2021;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale GALLIO CITRATO CURIUM ITALY (gallio-67Ga-citrato), nella confezione sotto indicata, è classificato come segue:

confezione: «74 mbq/ml soluzione iniettabile» 1 flaconcino da 0,5 ml a 15 ml - A.I.C. n. 039142017 (in base 10);

classe di rimborsabilità: C.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Gallio Citrato Curium Italy» (gallio-67Ga-citrato), è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 10 novembre 2021

Il direttore generale: MAGRINI

21A06861

DETERMINA 10 novembre 2021.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Ariana» ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. DG/1309/2021).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, con cui è stato emanato il «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, recante «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12 e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della funzione pubblica ed il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione nel proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, intitolata «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco ed il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 48, comma 33, della legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge 29 novembre 2007, n. 222, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 279 del 30 novembre 2007 e rubricata «Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 di attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano e in particolare l'art. 14, comma 2, che prevede la non inclusione per i medicinali equivalenti delle indicazioni terapeutiche non coperte da brevetto;

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2008 della Commissione del 24 novembre 2008, concernente l'esame delle variazioni dei termini delle autorizzazioni all'immissione in commercio di medicinali per uso umano e di medicinali veterinari, modificato dal regolamento (UE) n. 712/2012;

Vista la determina AIFA del 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)» e successive modificazioni, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 259 del 4 novembre 2004, Supplemento ordinario n. 162;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006 («Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determina AIFA IP n. 82 del 30 gennaio 2018, pubblicata, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 116 del 21 maggio 2018, con la quale la società Medifarm S.r.l. è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale «Arianna» (gestodene ed estrogeno), relativamente alla confezione con codice A.I.C. n. 045888017, con cui lo stesso è stato classificato in classe C(nn) ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la domanda presentata in data 17 agosto 2021, con la quale la società Medifarm S.r.l. ha chiesto la riclassificazione ai fini della rimborsabilità dalla classe C(nn) alla classe C della suddetta specialità medicinale «Ariana» (gestodene ed estrogeno);

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica dell'AIFA espresso nella sua seduta 4-6 ottobre 2021;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale ARIANNA (gestodene ed estrogeno), nella confezione sotto indicata, è classificato come segue:

confezione: «60 mcg + 15 mcg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC - A.I.C. n. 045888017 (in base 10) 1CSDJK (in base 32);

classe di rimborsabilità: C.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Arianna» (gestodene ed estrogeno), è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 10 novembre 2021

Il direttore generale: MAGRINI

21A06862

DETERMINA 12 novembre 2021.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ecosteril». (Determina n. aM203/2021).

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO FARMACOVIGILANZA

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Vista la determina DG n. 262/2020 del 18 marzo 2020 che conferisce al dott. Giuseppe Pimpinella l'incarico di dirigente dell'Ufficio farmacovigilanza, con decorrenza 15 marzo 2020;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE», e successive modificazioni ed integrazioni, in particolare l'art. 38;

Visto il decreto del 30 aprile 2015 del Ministro della salute di concerto con il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega alle politiche europee, con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze concernente «Procedure operative e soluzioni tecniche per un'efficace azione di farmacovigilanza adottate ai sensi del comma 344 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013)»;

Visto, in particolare, l'art. 141, comma 5, del decreto legislativo n. 219/2006, che disciplina l'adozione del provvedimento di sospensione di un'autorizzazione all'immissione in commercio, specificando che «la sospensione comporta, comunque, il divieto di vendita per tutto il tempo della sua durata»;

Visti la direttiva 2010/84/UE, il regolamento (CE) n. 520/2012 e il decreto del Ministero della salute del 20 aprile 2015, che sanciscono, nell'ambito del sistema di farmacovigilanza, che qualsiasi titolare di autorizzazione all'immissione in commercio (AIC) debba nominare a

titolo stabile e continuativo di una persona adeguatamente qualificata quale responsabile della farmacovigilanza (QPPV), con documentata esperienza in tutti gli aspetti di competenza;

Viste le richieste inviate dall'Ufficio gestione segnali dell'AIFA alla Cogito Consulting S.r.l. in data 30 luglio 2021 (prot. 0094231) e in data 6 agosto 2021 a mezzo posta elettronica certificata, relative alla richiesta di comunicazione del nominativo del sostituto responsabile di farmacovigilanza (QPPV) e successiva registrazione e abilitazione nella rete nazionale di farmacovigilanza, rimaste senza alcun riscontro;

Vista la comunicazione di «Preavviso di sospensione» del medicinale «Ecosteril» (confezioni: 025041 017, 025041 068 e 025041094) inviata dal presente ufficio in data 26 ottobre 2021 (prot. AIFA n. 125511/UFV/P) con la quale si invitava, entro il termine di dieci giorni, la Cogito Consulting S.r.l. a nominare inderogabilmente una persona qualificata responsabile di farmacovigilanza, che non ha ricevuto opportuna risposta;

Ravvisata, per quanto sopra esposto, la necessità di sospendere l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale: «Ecosteril» (confezioni: 025041 017, 025041 068 e 025041094), di titolarità della società Cogito Consulting S.r.l., con sede legale in corso Adda n. 65 - 26900 Lodi;

ADOTTA
la seguente determina:

Art. 1.

Per le motivazioni in premessa esplicitate è sospesa, con decorrenza dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale:

medicinale: ECOSTERIL.

Confezioni:

025041 017 crema dermatologica 1% 30 g;

025041 068 15 ovuli vaginali 50 mg;

025041 094 6 ovuli vaginali 150 mg.

Titolare A.I.C.: Cogito Consulting S.r.l.

Art. 2.

La sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Ecosteril» (confezioni: 025041 017, 025041 068 e 025041 094) comporta il divieto di vendita per tutto il tempo della sua durata nonché il divieto di utilizzo del medicinale e di smaltimento delle scorte, per l'intero periodo di vigenza del provvedimento di sospensione.

Art. 3.

La presente determina sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e verrà notificata in via amministrativa alla ditta interessata.

Avverso il presente provvedimento di sospensione può essere proposta opposizione da presentarsi all'AIFA nel termine di trenta giorni decorrenti dalla notificazione del presente provvedimento, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 1199 del 24 novembre 1971, ovvero ricorso giurisdizionale dinanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio nel termine di sessanta giorni decorrenti dalla notificazione del presente provvedimento.

Roma, 12 novembre 2021

Il dirigente: PIMPINELLA

21A06970

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Zoely».

Estratto determina IP n. 1049 del 29 ottobre 2021

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: al medicinale ZOELY 2,5 mg/1,5 mg - film coated *tablet* - 28 *tablets* (24 *active* + 4 placebo) autorizzato dall'*European medicines agency* - EMA e identificato con n. EU/1/11/690/001, sono assegnati i seguenti dati identificativi nazionali.

Importatore: Farmed S.r.l. con sede legale in via Cavallerizza a Chiaia n. 8, 80121 Napoli.

Confezione: ZOELY «2.5 mg/1.5 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/ALLU)» 28 compresse (24 attive + 4 placebo).

Codice A.I.C.: n. 049590019 (in base 10) 1H9CS3(in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Composizione:

compresse attive bianche rivestite con film: ogni compressa rivestita con film contiene

principio attivo: 2,5 mg di nomegestrolo acetato e 1,5 mg di estradiolo (come emiidrato);

compresse placebo gialle rivestite con film: la compressa non contiene principi attivi;

eccipienti: nucleo della compressa (compresse attive bianche rivestite con film e compresse placebo gialle rivestite con film) lattosio monoidrato, cellulosa microcristallina (E460), crospovidone (E1201), talco (E553b), magnesio stearato (E572), silice colloidale anidra;

rivestimento della compressa (compresse attive bianche rivestite con film) Poli(vinil alcool) (E1203), titanio diossido (E171), macrogol 3350, talco (E553b);

rivestimento della compressa (compresse placebo gialle rivestite con film) Poli(vinil alcool) (E1203), titanio diossido (E171), Macrogol 3350, talco (E553b,) ferro ossido giallo (E172), ferro ossido nero (E172).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: ZOELY «2.5 mg/1.5 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/ALLU)» 28 compresse (24 attive + 4 placebo).

Codice A.I.C.: n. 049590019.

Classe di rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: ZOELY «2.5 mg/1.5 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/ALLU)» 28 compresse (24 attive + 4 placebo).

Codice A.I.C.: n. 049590019.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con gli stampati conformi ai testi approvati dall'EMA con l'indicazione nella parte di pertinenza nazionale dei dati di identificazione di cui alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. del medicinale importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A06810

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Viagra».

Estratto determina IP n. 1050 del 29 ottobre 2021

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: al medicinale VIAGRA 50 mg film - *coated tablet* 4 *tablets* autorizzato dall'*European medicines agency* - EMA e identificato con n. EU/1/98/077/006, sono assegnati i seguenti dati identificativi nazionali.

Importatore: Farmed S.r.l. con sede legale in via Cavallerizza a Chiaia n. 8, 80121 Napoli.

Confezione: VIAGRA «50 mg compresse rivestite con film» 4 compresse in blister.

Codice A.I.C.: n. 049589029 (in base 10) 1H9BT5(in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: 50 mg di sildenafil;

eccipienti: parte interna: cellulosa microcristallina, calcio idrogeno fosfato (anidro), sodio croscaramelloso, magnesio stearato;

ricopertura: ipromellosa, titanio biossido (E171), lattosio monoidrato, triacetina, lacca di alluminio contenente indaco carminio (E132).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: VIAGRA «50 mg compresse rivestite con film» 4 compresse in blister.

Codice A.I.C.: n. 049589029.

Classe di rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: VIAGRA «50 mg compresse rivestite con film» 4 compresse in blister.

Codice A.I.C.: n. 049589029.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con gli stampati conformi ai testi approvati dall'EMA con l'indicazione nella parte di pertinenza nazionale dei dati di identificazione di cui alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'AIC del medicinale importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A06811

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Vicks Sinex».

Estratto determina IP n. 1051 del 29 ottobre 2021

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale SINEX VICKS Aloe a Eukalyptus 0,5 mg/ml nosní sprej, roztok dalla Repubblica Ceca con numero di autorizzazione 69/972/10-C, intestato alla società Procter & Gamble GmbH Sulzbacher Strasse 40 D-65824 Schwalbach AM Taunus (Germania) e prodotto da Procter & Gamble Manufacturing GmbH, Procter & Gamble Strasse 1, 64521 Gross Gerau, Hessen, Germany e da Teva Czech Industries S.R.O, Ostravská 29, Č.P. 305, 74770 Opava- Komárov, Czechia, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: BB Farma S.r.l. con sede legale in viale Europa n. 160, 21017 Samarate (VA).

Confezione: VICKS SINEX «Aloe 0,05% soluzione da nebulizzare» flacone nebulizzatore 15 ml.

Codice A.I.C.: 049552019 (in base 10) 1H86NM (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione da nebulizzare.

Composizione: 1 ml di prodotto contiene:

principio attivo: 0,5 mg di ossimetazolina cloridrato

eccipienti: levomentolo, sodio citrato diidrato, acido citrico anidro, benzalconio cloruro soluzione, disodio edetato, eucaliptolo (cineolo), sorbitolo, estratto secco di aloe, acesulfame potassico, L-carvone, polisorbato 80, alcol benzilico e acqua depurata.

Inserire nel foglio illustrativo e sulle etichette:

condizioni di conservazione:

non conservare a temperatura superiore a 25°C.

Officine di confezionamento secondario

S.C.F. S.r.l., via F. Barbarossa n. 7 - 26824 Cavenago d'Adda - LO;

XPO Supply Chain Pharma Italy S.p.a., via Amendola n. 1 - 20049 Caleppio di Settala (MI);

Falorni S.r.l., via dei Frilli n. 25 - 50019 Sesto Fiorentino (FI);

Pricetag EAD Business Center Serdica, 2E Ivan Geshov blvd. 1000 Sofia (Bulgaria).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: VICKS SINEX «aloe 0,05% soluzione da nebulizzare» flacone nebulizzatore 15 ml.

Codice A.I.C.: n. 049552019

Classe di rimborsabilità: C-*bis*

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: VICKS SINEX «aloe 0,05% soluzione da nebulizzare» flacone nebulizzatore 15 ml.

Codice A.I.C.: n. 049552019.

OTC - medicinali non soggetti a prescrizione medica da banco

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi, l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A06812

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Pevaryl».

Estratto determina IP n. 1052 del 29 ottobre 2021

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale PEVARYL 1% Pudder Flacone 30 g dalla Norvegia con numero di autorizzazione MTnr 7653 e Vnr 597575, intestato alla società Karo Pharma AB, Box 16184, 103 24 Stoccolma, Svezia e prodotto da Lusomedikamenta Sociedade Téchnica Pharmacêutica SA, Queluz, Portugal, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: GMM Farma S.r.l. con sede legale in Via Lambretta 2 20090 Segrate MI

Confezione: «Pevaryl» 1% polvere cutanea - flacone 30 g

Codice A.I.C.: 045325040 (in base 10) 1C76RJ (in base 32)

Forma farmaceutica: polvere cutanea

Composizione: 100 g di polvere cutanea contengono:

Principio attivo: econazolo nitrato g 1,0

Eccipienti: silice colloidale anidra; profumo n. 4074; ossido di zinco; talco.

Officine di confezionamento secondario:

De Salute S.r.l. Via Biasini, 26 26015 Soresina (CR)

S.C.F. S.r.l. Via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago D'Adda - LO

XPO Supply Chain Pharma Italy S.p.a. Via Amendola, 1 - 20049 Caleppio di Settala (MI)

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «Pevaryl» 1% polvere cutanea - flacone 30 g

Codice A.I.C.: 045325040

Classe di rimborsabilità: C

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: «Pevaryl» 1% polvere cutanea - flacone 30 g

Codice A.I.C.: 045325040

SOP - medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi, l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A06813

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Viagra».

Estratto determina IP n. 1056 del 29 ottobre 2021

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: al medicinale VIAGRA 100 mg film-coated tablet 4 tablets autorizzato dall'European Medicines Agency - EMA e identificato con n. EU/1/98/077/010, sono assegnati i seguenti dati identificativi nazionali.

Importatore: Farmed S.r.l., con sede legale in via Cavallerizza a Chiaia, 8 - 80121 Napoli.

Confezione: «Viagra» - «100 mg compresse rivestite film» 4 compresse in blister.

Codice A.I.C.: 049589017 (in base 10) 1H9BST (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: 100 mg di sildenafil;

eccipienti: parte interna: cellulosa microcristallina, calcio idrogeno fosfato (anidro), sodio croscaramelloso, magnesio stearato. Ricopertura: ipromellosa, titanio biossido (E171), lattosio monoidrato, triacetina, lacca di alluminio contenente indaco carminio (E132).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «Viagra» - «100 mg compresse rivestite film» 4 compresse in blister.

Codice A.I.C.: 049589017.

Classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: «Viagra» - «100 mg compresse rivestite film» 4 compresse in blister.

Codice A.I.C.: 049589017.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con gli stampati conformi ai testi approvati dall'EMA con l'indicazione nella parte di pertinenza nazionale dei dati di identificazione di cui alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. del medicinale importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione awersa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A06814

Revoca dell'autorizzazione alla produzione di medicinali per uso umano

Con il provvedimento n. aM - 77/2021 del 22 ottobre 2021 è stata revocata, su richiesta, l'autorizzazione alla produzione di medicinali dell'officina farmaceutica sita in Travagliato (BS) - via del Commercio n. 5, rilasciata alla società Pharm@idea S.r.l.

21A06863

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Flogocyn»

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 179 del 15 novembre 2021

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.: è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: FLOGOCYN, nella forma e confezione alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Thea Farma S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Via Tiziano n. 32, 20145 Milano (MI), Italia.

Confezione: «5 mg/ml collirio, soluzione in contenitore monodose» 20 contenitori LDPE da 0,5 ml - A.I.C. n. 043059029 (in base 10) 1921UP (in base 32).

Forma farmaceutica: collirio, soluzione in contenitore monodose.

Validità prodotto: due anni nel confezionamento integro correttamente conservato.

Dopo la prima apertura della busta di alluminio il medicinale deve essere utilizzato entro due mesi.

Il prodotto deve essere utilizzato immediatamente dopo l'apertura del flaconcino, gettare via ogni eventuale soluzione residua del prodotto dopo apertura.

Condizioni particolari per la conservazione: conservare in frigorifero (2°C - 8°C) e al riparo dalla luce. Non congelare.

Dopo la prima apertura della busta di alluminio, conservare i contenitori monodose residui nella confezione originale (busta di alluminio e astuccio di cartone) per proteggere il medicinale dalla luce.

Composizione:

1 ml di soluzione contiene:

principio attivo: cloramfenicolo 5 mg;

eccipienti: acido borico; borace; acqua per preparazioni iniettabili.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti:

Farmigea S.p.a. Via G.B. Oliva nn. 6/8, 56121 Pisa, Italia.

Indicazioni terapeutiche: «Flogocyn» è indicato nel trattamento delle congiuntiviti batteriche acute.

È necessario consultare le linee guida ufficiali sull'uso appropriato degli agenti antibatterici.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «5 mg/ml collirio, soluzione in contenitore monodose» 20 contenitori LDPE da 0,5 ml - A.I.C. n. 043059029 (in base 10) 1921UP (in base 32).

Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: «5 mg/ml collirio, soluzione in contenitore monodose» 20 contenitori LDPE da 0,5 ml - A.I.C. n. 043059029 (in base 10) 1921UP (in base 32).

Classificazione ai fini della fornitura: RR - Medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C., nei casi applicabili, è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi efficaci e applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale *web* dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A06864

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Himavat».

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 180 del 15 novembre 2021

Procedura europea n. NL/H/5178/001-004/DC.

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.: è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale HIMAVAT, nella forma e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C: Neopharmed Gentili S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano (MI) - via San Giuseppe Cottolengo n. 15 - C.A.P. 20143, Italia.

Confezioni:

«10 mg/10 mg compresse» 30 compresse in blister OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 049542018 (in base 10) 1H7WW2 (in base 32);

«10 mg/20 mg compresse» 30 compresse in blister OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 049542020 (in base 10) 1H7WW4 (in base 32);

«10 mg/40 mg compresse» 30 compresse in blister OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 049542032 (in base 10) 1H7WWJ (in base 32);

«10 mg/80 mg compresse» 30 compresse in blister OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 049542044 (in base 10) 1H7WWW (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse.

Validità prodotto: due anni.

Condizioni particolari per la conservazione: conservare nella confezione originale per proteggere il medicinale dalla luce.

Composizione:

principio attivo:

«Himavat 10 mg/10 mg compresse» - ciascuna compressa contiene 10 mg di ezetimibe e 10 mg di atorvastatina (come sale di calcio triidrato);

«Himavat 10 mg/20 mg compresse» - ciascuna compressa contiene 10 mg di ezetimibe e 20 mg di atorvastatina (come sale di calcio triidrato);

«Himavat 10 mg/40 mg compresse» - ciascuna compressa contiene 10 mg di ezetimibe e 40 mg di atorvastatina (come sale di calcio triidrato);

«Himavat 10 mg/80 mg compresse» - ciascuna compressa contiene 10 mg di ezetimibe e 80 mg di atorvastatina (come sale di calcio triidrato);

eccipienti:

lattosio monoidrato;

carbonato di calcio;

cellulosa microcristallina;

sodio laurilsolfato [E487];

croscarmellosa sodica;

povidone K30;

idrossipropilcellulosa;

magnesio stearato;

polisorbato 80.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti:

Hennig Arzneimittel GmbH & Co. KG - Liebigstr. 1-2, 65439 Flörsheim, Germania.

Indicazioni terapeutiche: «Himavat» è indicato in aggiunta alla dieta come terapia sostitutiva in adulti con ipercolesterolemia primaria (eterozigote familiare e non familiare) o con iperlipidemia mista già controllata con atorvastatina ed ezetimibe somministrati contemporaneamente allo stesso dosaggio.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C., nei casi applicabili, è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi efficaci e applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A06865

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 8 novembre 2021

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,1579
Yen	131,29
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,252
Corona danese	7,4383
Lira Sterlina	0,85478
Fiorino ungherese	359,76
Zloty polacco	4,5956
Nuovo leu romeno	4,9491
Corona svedese	9,9588
Franco svizzero	1,0591
Corona islandese	150,4
Corona norvegese	9,8745
Kuna croata	7,5188
Rublo russo	82,6617
Lira turca	11,2782
Dollaro australiano	1,5621
Real brasiliano	6,4669
Dollaro canadese	1,4411
Yuan cinese	7,4048
Dollaro di Hong Kong	9,0175
Rupia indonesiana	16507,4
Shekel israeliano	3,5842
Rupia indiana	85,8135
Won sudcoreano	1368,52
Peso messicano	23,6244
Ringgit malese	4,8111
Dollaro neozelandese	1,6151
Peso filippino	58,019
Dollaro di Singapore	1,5611
Baht tailandese	38,211
Rand sudafricano	17,3716

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

21A06866

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 9 novembre 2021

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,1577
Yen	130,9
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,197
Corona danese	7,4377
Lira Sterlina	0,8538
Fiorino ungherese	360,99
Zloty polacco	4,5926
Nuovo leu romeno	4,9476
Corona svedese	9,8995
Franco svizzero	1,0592
Corona islandese	150,4
Corona norvegese	9,8555
Kuna croata	7,519
Rublo russo	82,1148
Lira turca	11,2605
Dollaro australiano	1,5642
Real brasiliano	6,3847
Dollaro canadese	1,4397
Yuan cinese	7,3989
Dollaro di Hong Kong	9,0186
Rupia indonesiana	16500,26
Shekel israeliano	3,5928
Rupia indiana	85,791
Won sudcoreano	1362,47
Peso messicano	23,5335
Ringgit malese	4,8039
Dollaro neozelandese	1,6192
Peso filippino	57,98
Dollaro di Singapore	1,5601
Baht tailandese	37,932
Rand sudafricano	17,3964

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

21A06867

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 10 novembre 2021

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1558
Yen	130,9
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,209
Corona danese	7,4376
Lira Sterlina	0,85548
Fiorino ungherese	362,15
Zloty polacco	4,6121
Nuovo leu romeno	4,9496
Corona svedese	9,9645
Franco svizzero	1,0555
Corona islandese	150,4
Corona norvegese	9,8848
Kuna croata	7,5165
Rublo russo	81,8733
Lira turca	11,3563
Dollaro australiano	1,5697
Real brasiliano	6,2965
Dollaro canadese	1,4371
Yuan cinese	7,3866
Dollaro di Hong Kong	9,0035
Rupia indonesiana	16460,52
Shekel israeliano	3,5938
Rupia indiana	85,8824
Won sudcoreano	1362,58
Peso messicano	23,5282
Ringgit malese	4,8006
Dollaro neozelandese	1,6285
Peso filippino	57,859
Dollaro di Singapore	1,5585
Baht tailandese	37,899
Rand sudafricano	17,5294

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

21A06868

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 11 novembre 2021

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,146
Yen	130,59
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,254
Corona danese	7,4372
Lira Sterlina	0,85538
Fiorino ungherese	364,8
Zloty polacco	4,6296
Nuovo leu romeno	4,9474
Corona svedese	9,9648
Franco svizzero	1,0561
Corona islandese	150,4
Corona norvegese	9,9695
Kuna croata	7,5118
Rublo russo	81,5313
Lira turca	11,3605
Dollaro australiano	1,5699
Real brasiliano	6,2383
Dollaro canadese	1,4419
Yuan cinese	7,3292
Dollaro di Hong Kong	8,9299
Rupia indonesiana	16342,32
Shekel israeliano	3,5754
Rupia indiana	85,309
Won sudcoreano	1353,13
Peso messicano	23,5367
Ringgit malese	4,7765
Dollaro neozelandese	1,6318
Peso filippino	57,372
Dollaro di Singapore	1,5516
Baht tailandese	37,652
Rand sudafricano	17,4775

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

21A06869

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 12 novembre 2021

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Tasso
Dollaro USA	1,1448
Yen	130,5
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,238
Corona danese	7,437
Lira Sterlina	0,85505
Fiorino ungherese	366,15
Zloty polacco	4,6428
Nuovo leu romeno	4,9488
Corona svedese	10,0085
Franco svizzero	1,0568
Corona islandese	150,4
Corona norvegese	9,9508
Kuna croata	7,5123
Rublo russo	82,6649
Lira turca	11,3987
Dollaro australiano	1,569
Real brasiliano	6,1902
Dollaro canadese	1,4416
Yuan cinese	7,3047
Dollaro di Hong Kong	8,9206
Rupia indonesiana	16239,91
Shekel israeliano	3,56
Rupia indiana	85,193
Won sudcoreano	1349,1
Peso messicano	23,6472
Ringgit malese	4,7692
Dollaro neozelandese	1,6293
Peso filippino	56,995
Dollaro di Singapore	1,5494
Baht tailandese	37,527
Rand sudafricano	17,4919

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

21A06870

LAURA ALESSANDRELLI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2021-GU1-280) Roma, 2021 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L’abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell’Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all’Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell’Editore

Per l’estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell’abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall’attivazione da parte dell’Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.